

ATTO N. DD 8471

DEL 23/12/2024

Rep. di struttura DD-TA2 N. 847

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE
DIREZIONE RISORSE IDRICHE E TUTELA DELL'ATMOSFERA**

OGGETTO: Conversione a biometano di impianto a biogas in comune di Avigliana e Caselette – Variante e aggiornamento della D.D. n. 115-28592/2012 di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29/12/2003, n. 387.
Società Agricola Musinè s.s. - cod. 021122

Premesso che

Con Determina Dirigenziale n. 115-28592/2012 del 10/07/2012, la Provincia (ora Città metropolitana) di Torino ha rilasciato l'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 alla Società Agricola Musinè s.s., con sede legale in Avigliana (TO), via Moncenisio n. 1 (partita IVA n. 10362060013), per un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biogas prodotto da biomasse di origine agricola e zootecnica, non costituite da rifiuti ai sensi della normativa vigente, ubicato nel comune di Caselette, località Milanere - Coordinate UTM: 376655,814 E; 4994225,152 N.

La sopra citata autorizzazione risulta tuttora vigente, così come modificata dalla D.D. n. 86-3404 del 11/05/2017.

In data 9 agosto 2024, la Società Agricola Musinè s.s ha trasmesso ai nostri Uffici (prot. 113023), in accordo l'art. 8-bis, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 28/2011, l'istanza di variante della sopra citata Autorizzazione unica in essere, ai fini della riconversione dell'impianto in oggetto alla produzione di biometano con capacità produttiva di 250 Sm³/h.

La proponente Società Agricola Musinè s.s. ha dimostrato la disponibilità dei fondi interessati dall'intervento con l'avvenuto deposito, contestuale alla documentazione allegata all'istanza di Autorizzazione Unica, del contratto di affitto registrato in data 17/07/2024 presso l'Agenzia delle Entrate.

Il progetto prevede la conversione dell'impianto di digestione anaerobica per la produzione di biogas esistente destinato alla generazione termoelettrica alla produzione di biometano con capacità produttiva di 250 Sm³/h al netto degli autoconsumi impiantistici, da immettersi in rete ai sensi del D.Lgs. 199/2021 e del relativo Decreto attuativo (DM 15 settembre 2022 dal Ministero della Transizione Ecologica), destinato pertanto ad "altri usi", distinti dal settore trasporti, ai sensi del succitato DM 15/9/2022.

Il metano prodotto sarà immesso su rete Snam Rete Gas, in accordo con l'offerta di allacciamento allegata all'istanza di autorizzazione unica. Le opere di connessione alla rete saranno realizzate da Snam stessa, che ha già provveduto in separata sede richiedere le autorizzazioni necessarie.

Dal CDU rilasciato dal comune di Caselle allegato all'istanza si evince che le aree interessate dall'intervento (Foglio 14, part. 21, 22, 27, 30, 33, 76, 78, 99 e 106 quali sede dell'attuale impianto) sono in Zona normativa agricola.

Dal CDU del Comune di Avigliana allegato all'istanza le particelle catastali si evince che le particelle al foglio 5 Numero 286, 295, 184, 513, 541, 511 insistono interamente in zona "Dc1": aree destinate alla

coltivazione di cave, torbiere; le particelle al foglio 5 Numero 212,213,210 insistono interamente in zona "Fip9" aree per servizi ed attrezzature di interesse generale, ovvero attrezzature private di interesse pubblico; in area a servizi di PRGC denominata "V3": area destinata a deposito inerti.

Il punto di consegna sarà realizzato su un'area ceduta a Snam di 400 m² circa sul mappale 184 del Foglio 5 del Comune di Avigliana.

L'impianto ricade in classe II e III di zonizzazione acustica dei comuni di Caselette e Avigliana.

Le aree sono inserite in classe IIIa di pericolosità idrogeologica, con potenziale rischio in caso di eventi alluvionali, sia per la parte dell'impianto esistente in Comune di Caselette, sia per la parte in progetto in Comune di Avigliana. Parte di tale area è anche soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 45/89. La parte dell'area oggetto di intervento in comune di Caselette risulta inoltre all'interno della perimetrazione che individua "Immobili e aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e 157 del D. Lgs. n. 42/2004". In particolare, si tratta di un bene appartenente ai Tenimenti storici dell'Ordine Mauriziano (Tenimento di Sant'Antonio di Ranverso) e si rende perciò necessaria l'autorizzazione paesaggistica. A tale scopo è stata allegata all'istanza apposita relazione paesaggistica.

L'impianto sarà alimentato con matrici di origine agricola, reflui zootecnici e biomasse vegetali (circa 84,5 t/d, di cui 39,5 di effluenti bovini) non costituenti rifiuto ai sensi della normativa vigente, come già avviene per l'impianto esistente, del quale il progetto in esame si configura come conversione alla produzione di biometano e adeguamento ai requisiti normativi attuali per l'accesso alla relativa incentivazione, con moderato incremento (14% circa) della quantità di biogas prodotta.

Il digestato prodotto dall'impianto sarà impiegato per uso agronomico, previa separazione tra frazione solida e liquida, in accordo con la normativa vigente.

Il progetto di riconversione comporta la realizzazione delle nuove strutture indicate in sintesi in Allegato A.1 - Scheda descrittiva.

La valutazione previsionale di impatto acustico allegata all'istanza attesta il rispetto dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica del Comune di Caselette e Avigliana

Il terreno derivante dagli scavi sarà riutilizzato sul sito stesso previa verifica di conformità ai sensi dell'Allegato 4 al D.P.R. 120/2017 e in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

La Relazione tecnica allegata all'istanza attesta inoltre che l'impianto in progetto sarà in grado di ridurre le emissioni di CO_{2eq} almeno dell'80% , in accordo con il D.Lgs. 199/2021.

Dato atto che

Con nota prot. 121673 del 04/09/2024, questa Direzione ha avviato il procedimento volto l'acquisizione degli atti di assenso necessari alla conversione dell'impianto esistente alla produzione di biometano secondo il progetto allegato alla sopra citata istanza della Società Agricola Musinè s.s in data 09/08/2024. A tale fine si è indetta la conferenza di servizi in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14 ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241, convocando la riunione istruttoria per via telematica il 02/10/2024 con il seguente ordine del giorno.

- Esame riepilogativo del progetto e degli atti di assenso necessari;
- Individuazione di eventuali motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento;
- Acquisizione dei pareri di tutti i soggetti interessati per il rilascio di assensi, nulla osta o permessi comunque denominati per la realizzazione dell'intervento in parola, nonché richiesta delle eventuali integrazioni ritenute necessarie per il rilascio dei suddetti.

Nel corso della riunione della Conferenza in data 02 ottobre 2024 si è evidenziato che le aree interessate sono tutte in classe IIIa di pericolosità geomorfologica e solo la parte in Caselette è anche in fascia C del PAI).

Il Verbale della stessa è stato trasmesso in allegato alla notifica 146771 del 15/10/2024.

La società Agricola Musinè s.s ha trasmesso in data 23/10/2024 (prot.151212) in data 05/11/2024 (prot. 156916) e in data 08/11/2024 (prot. 160343) le integrazioni richieste a seguito degli esiti della riunione della

Conferenza di servizi tenutasi il 02 ottobre 2024.

Inoltre con nota del 27/11/2024 (prot.169009 CmTo) e nota del 29/11/2024 (prot.170550 CmTo) sono pervenute da parte del comune di Caselette e Avigliana, le rispettive dichiarazioni, ai sensi della DGR 9 dicembre 2015, n. 18-2555, che l'intervento in progetto è di interesse pubblico e non è altrimenti localizzabile sotto il profilo tecnico, in quanto non sussistono alternative alla localizzazione dell'opera medesima al di fuori delle zone soggette a pericolosità geologica elevata e molto elevata.

Questa Direzione ha pertanto provveduto, con nota prot. 163788 del 18/11/2024 a convocare la riunione decisoria della Conferenza di servizi per il giorno 04/12/2024, indetta ai sensi dell'art. 14 ter della L. 241/1990, finalizzata all'acquisizione agli atti di tutti i pareri conclusivi e gli atti di assenso necessari alla realizzazione dell'intervento in oggetto da parte degli Enti coinvolti nel procedimento.

Preso atto che

Nell'ambito dell'istruttoria svolta si è rilevato che, ai fini della realizzazione dell'intervento in oggetto, è risultato necessario acquisire i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che si riepilogano nel quadro sotto riportato, già condiviso con i presenti nel corso della riunione della Conferenza di servizi del 04/12/2024 e inserito nel Verbale della stessa, notificato ai soggetti invitati con prot. 174788 del 09/12/2024.

ASSENSI NECESSARI AL RILASCIO AUTORIZZAZIONE UNICA	
Normativa	Ente competente al rilascio del provvedimento
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - autorizzazione alle emissioni in atmosfera	Città metropolitana di Torino
D.P.R. 380/2001 e s.m.i.: titolo abilitativo edilizio e compatibilità urbanistica con zonizzazione acustica ex. L.447/1995	Comune di Caselette e Avigliana, Città metropolitana di Torino (acquisito parere Uff. Acustica ambientale prot. 130910 del 23/09/2024)
D.Lgs. 30/4/1992 n. 285, D.P.R. 16/12/1992 n. 495: nulla osta per interferenza con la viabilità comunale	Comune di Caselette e Avigliana
Conformità urbanistica	Comune di Caselette Parere acquisito (169009 CmTo) del 27/11/2024
Conformità urbanistica / Adeguamento PRGC	Comune di Avigliana Parere acquisito (170550 CmTo) del 29/11/2024 DCC n. 50 del 25/11/2024
Autorizzazione ad eseguire interventi in aree soggette a vincolo idrogeologico (L.R. 45/89)	Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Parere di compatibilità idraulica	Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Parere acquisito (prot. 72253 CmTo) del 03/12/2024
Autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/04	Commissione locale del paesaggio, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Acquisito Parere paesaggistico, prot. 5463/6250 Comune Caselette (143831 CmTo) del 10/10/2024
Nulla osta su vincolo archeologico	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la CmTO Parere acquisito 23648-P del 03/12/2024 (171971 CmTo) del 03/12/2024
Parere igienico sanitario	ASL TO3
Nulla osta per interferenze con linee elettriche AT e gasdotti esistenti	Terna / Snam

Nulla contro ai fini militari	Comando Militare Esercito Piemonte
D.P.R. 151/2011: approvazione progetto	Comando Provinciale VV.FF. Acquisito Reg. Uff. 59501 del 3/12/2024

Dato atto che

Sono stati acquisiti agli atti della Conferenza di servizi i pareri conclusivi e atti di assenso sotto indicati, che si allegano al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale, unitamente alla già citata dichiarazione del Comune di Caselette e di Avigliana ai sensi della DGR 9 dicembre 2015, n. 18-2555 – **Allegato 1 e Allegato 2**

- Comando Provinciale Vigili del Fuoco Comunicazione di approvazione ex art. 3 del D.P.R. n. 151/2011 parere prot. 171724 del 03/12/2024 con le relative prescrizioni – **Allegato 3**
- Soprintendenza Archeologia, belle Arti e Paesaggio per la CmTO, parere prot. 171971 del 03/12/2024, in tema di tutela paesaggistica e archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 con le relative prescrizioni – **Allegato 4**
- Regione Piemonte - Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale Città metropolitana di Torino, parere di compatibilità idraulica con prescrizioni, prot. 172253 del 03/12/2024 (CmTo) – **Allegato 5**
- Comune di Caselette Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del D.P.R. n° 616/77, art. 82, commi 1 e 2 e s.m.i. – D.Lgs. n° 42/04, Titolo III e s.m.i. – L.R. n° 20/89 artt. 13 e 13 bis e s.m.i. – L.R. 32/2008 – D.Lgs. n. 63/2008 – Beni Ambientali Autorizzazione comunale in virtù di sub-delega di funzioni amministrative nelle zone soggette ai disposti del Titolo III del D.Lgs. n° 42/04, prot. 172655 del 04/12/2024 – **Allegato 6**
- ARPA Piemonte, parere tecnico, prot. 174392 del 09/12/2024 – **Allegato 7**
- Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore Tecnico Piemonte Nord, autorizzazione per interventi in aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 45/1989, DD 967/A1617A/2024 del 10/12/2024 – **Allegato 8**
- Comune di Avigliana, Verbale di DCC n. 50 del 25/11/2024, di approvazione del progetto della Variante n. 58 al P.R.G.C. – **Allegato 9**
- In assenza di provvedimento espresso, si considera acquisito l'assenso ex D.P.R. 447/1998 di ASL TO3, intervenuta nella riunione della Conferenza di servizi del 04/12/2024, come da relativo verbale.

L'art. 56 del D.Lgs. 259/2003, così come modificato dall'art. 1 c. 28 del Decreto Legislativo 24 marzo 2024, n. 48, non prevede più il Nulla Osta del Ministero per la realizzazione di impianti e condutture di energia elettrica e/o tubazioni metalliche interrato, già acquisito nel caso specifico dall'Azienda proponente. Ai sensi della normativa ora vigente i soggetti interessati alla realizzazione delle suddette opere devono predisporre una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato, da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica. Tale dichiarazione deve essere presentata, prima dell'avvio dei lavori, all'ispettorato territoriale competente dello stesso Ministero, corredata da una dettagliata relazione a firma del professionista abilitato, dagli elaborati progettuali che attestino la conformità degli impianti e dall'atto di sottomissione (solo per condutture elettriche).

Non sono stati espressi dissensi da parte degli Enti interessati in sede di Conferenza di servizi e pertanto, ai sensi dell'art. 14 e segg. della L. 241/1990, la mancata comunicazione della determinazione di competenza entro il termine previsto da parte di un soggetto invitato, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti di legge, verrà equiparata ad assenso senza condizioni; nello specifico devono ritenersi acquisiti in senso favorevole i seguenti pareri e atti di assenso, risultando i rispettivi soggetti competenti invitati e non intervenuti ai lavori della Conferenza di servizi:

- Nulla contro ai fini militari.

Considerato che

Non sono emersi elementi di criticità, in relazione alle matrici ambientali analizzate, che possano precludere l'autorizzazione richiesta.

Dall'esame degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti non sono emersi vincoli che precludano la realizzazione dell'opera.

Sono soddisfatti i requisiti tecnici e normativi oggi richiesti per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. come da Allegato A al presente provvedimento.

Dato atto infine che

Non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli articoli 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

Con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 6/2023 del 14/02/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per gli anni 2023-2025, aggiornato con Deliberazione n. 55/2023 del 21/12/2023 per gli anni 2024-2026;

Sono state espletate, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.lgs 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio;

IL DIRIGENTE

Visti:

- Il D.lg. 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i. d attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili;
- Il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e s.m.i "Attuazione della direttiva 2009/28/CE";
- Il D.M. 10 settembre 2010: "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili";
- Il D.Lgs. 199/2021: Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- Il D.M. 15 settembre 2022: Attuazione degli artt. 11, c. 1 e 14, c. 1, lett b) del D.Lgs. 199/2021, per sostenere la produzione di biometano immesso in rete gas, in coerenza con la Missione 2 del PNRR;
- Il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale;
- La D.G.R. 30 gennaio 2012, n. 5-3314, relativa alla indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003;
- Il Decreto Direttoriale Ministero dell'Ambiente del 28 giugno 2023 n. 309: "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera - Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.lgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività";
- La Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42: Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

- La Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45, recante nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici;
- La D.G.R. 9 dicembre 2015, n. 18-2555: "Chiarimenti in ordine alle disposizioni applicabili a seguito dell'abrogazione dell'art. 31 della l.r. n. 56/77 ai sensi della legge regionale 11 marzo 2015 n. 3 "Disposizioni regionali in materia di semplificazione" e sostituzione del paragrafo 7 della parte I dell'allegato A alla DGR n. 64- 7417 del 7/4/2014";
- La Legge Regionale 29 ottobre 2015, n. 23: "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56";
- L'obiettivo strategico cod. OS0203 "Valorizzare le opportunità delle energie rinnovabili per i territori della metropoli", riportato nel DUP 2023-2025 approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 6/23 del 14/2/2023 come aggiornato con Deliberazione n. 55/2023 del 21/12/2023;
- Il Decreto del Sindaco metropolitano n. 251 del 9/8/2023, "Contrasto al riciclaggio. Procedura interna per l'identificazione di operazioni sospette. Adozione modifiche a seguito di revisione alla luce dei processi afferenti al PNRR";
- La Legge 7/4/2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 1 comma 50, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'art. 4 della Legge 5/6/2003 n. 131;
- L'art. 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

1) Di assentire la riconversione a biometano di cui all'istanza della Società Agricola Musinè s.s. in data 9 agosto 2024 (prot. 113023), dell'impianto di digestione anaerobica per produzione di biogas e generazione energia elettrica nei Comuni di Caselette e Avigliana, autorizzato ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 con la Determina Dirigenziale n. 115-28592/2012 del 10/07/2012 citata in premessa.

2) Di approvare le modifiche impiantistiche illustrate negli elaborati tecnici di progetto allegati alla sopra citata istanza in data 9 agosto 2024 e nelle successive integrazioni citate in premessa, in conformità ai quali dovrà essere realizzata la modifica dell'impianto, indicati in Allegato A.4 – Elaborati progetto, che saranno archiviati in forma digitale agli atti di questa Amministrazione.

3) Che il presente provvedimento annullerà e sostituirà l'autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, rilasciata con D.D. n.115-28592/2012 del 10/07/2012, dal momento in cui l'impianto in oggetto inizierà l'attività nel nuovo assetto per la produzione di biometano, secondo le previsioni progettuali nel 2026.

4) Di dare atto che il presente provvedimento conclusivo del procedimento unico di autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte per la realizzazione dell'intervento in oggetto, così come previsto dall'art. 15.1 del D.M. 10/9/2010, fermo restando che il titolare è tenuto all'osservanza di ogni altra norma e disposizione vigente in materia urbanistico-edilizia o comunque connessa alla realizzazione ed esercizio dell'impianto, anche se non espressamente citata nel presente provvedimento (normativa antincendio, sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc...). Nello specifico il presente provvedimento comprende o sostituisce:

- Parere di compatibilità urbanistica e titolo abilitativo edilizio ai sensi del D.P.R. 380/2001, comprensivo di

compatibilità con la zonizzazione acustica ex. L. 447/1995 e di nulla osta per interferenza con la viabilità comunale ex D.Lgs. 30/4/1992 n. 285;

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2001, valida per la durata di 15 anni dalla data di emanazione del presente atto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indate in Allegato A dello stesso;

- Parere di compatibilità idraulica e idrogeologica, subordinatamente all'ottemperanza alle prescrizioni di Regione Piemonte e comuni di Caselette e Avigliana di cui ai rispettivi pareri citati in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegati 1, 2, 5);

- Autorizzazione per interventi in aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 45/1989, subordinatamente all'ottemperanza alle prescrizioni della DD 967/A1617A/2024 del 10/12/2024 di Regione Piemonte - Settore Tecnico Piemonte Nord (Allegato 8)

- Autorizzazione paesaggistica e nulla osta su vincolo archeologico, come da parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per CmTO e Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dal Comune di Caselette (Allegati 4 e 6);

- Variante urbanistica semplificata per il Comune di Avigliana

- Nulla contro ai fini militari;

- Parere in materia sanitaria ex D.P.R. 447/1998;

- Approvazione del progetto ai sensi della normativa antincendio (Allegato 3).

Le opere dovranno essere realizzate in conformità alle disposizioni del D.P.R. 380/2001 nonché agli strumenti urbanistici approvati e a quelli adottati, al regolamento edilizio vigente e alle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008).

Sono fatti salvi gli adempimenti a carico del titolare di cui al D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 in materia di prevenzione degli incendi e di cui alla D.G.R. 12/12/2011 n. 4-3084 ai fini della prevenzione del rischio sismico.

5) Di stabilire che l'Autorizzazione perderà efficacia se i lavori non saranno iniziati, con la realizzazione di consistenti opere, entro tre anni dalla data di notifica del presente provvedimento, e terminati entro tre anni dalla data di inizio, fatte salve eventuali proroghe che questa Amministrazione potrà rilasciare a seguito di espressa richiesta debitamente motivata, da formulare tassativamente prima della scadenza, sia a questa Direzione sia al Comune competente al rilascio del titolo abilitativo edilizio.

6) Di vincolare l'autorizzazione al rispetto delle prescrizioni riportate nell'Allegato A3-Prescrizioni, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

7) Di dare atto che gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale, anche in relazione alle opere connesse e alle infrastrutture dell'impianto oggetto del presente provvedimento, devono essere preventivamente assentiti, ai sensi dell'art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 e dell'art. 5 c. 3 del D.Lgs. 28/2011 e s.m.i.

8) Di stabilire che il titolare della presente Autorizzazione, a seguito dell'eventuale dismissione dell'impianto, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. ha l'obbligo dell'esecuzione, a propria cura e spese, delle opere rimessa in pristino del sito e delle eventuali misure di reinserimento e recupero ambientale sulla base di quanto contenuto nell'impegno specifico allegato all'istanza. In merito a detti interventi il titolare ha altresì l'obbligo, a pena di nullità del presente provvedimento, alla corresponsione, all'atto di avvio dei lavori, di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a favore della Città metropolitana, di importo adeguato al valore di tali opere, da rivalutare sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni. Il contratto fideiussorio potrà essere stipulato per una durata di anni 5, con obbligo di rinnovo prima della scadenza, per l'intero tempo di vita dell'impianto. Tale contratto non potrà subire variazioni né modifiche né annullamenti e/o cancellazioni senza il preventivo benestare della scrivente Amministrazione;

Nel caso in cui a fine vita dell'impianto alcune strutture trovino un utilizzo compatibile con la localizzazione e l'attività in essere nel sito produttivo, previa valutazione congiunta della Città metropolitana e del Comune sulla conformità urbanistica, si svincolerà la fidejussione per il valore delle opere che potranno essere

mantenute;

Le suddette garanzie finanziarie devono essere integrate con i costi aggiuntivi stimati per le nuove opere in progetto entro la data di avvio lavori per la realizzazione della nuova parte di impianto.

Si ricorda inoltre che le stesse devono essere conformi alle indicazioni reperibili sul sito web della Città metropolitana:

<http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/risorse-energetiche/fonti-rinnovabili>, ed essere preventivamente approvate da questa Direzione.

9) Che il titolare dovrà comunicare con almeno quindici giorni di anticipo a questa Direzione, al Comune territorialmente interessato, ad ARPA Piemonte e a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta ricompresi nel presente provvedimento, le date di inizio e di ultimazione dei lavori nonché di attivazione dell'impianto, unitamente agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, per le verifiche di competenza; dovrà comunque essere comunicato agli stessi soggetti il nominativo dell'impresa esecutrice nonché quello del Direttore dei lavori. La sostituzione dell'impresa o della Direzione lavori deve essere immediatamente comunicata ai soggetti di cui sopra, indicando i nuovi nominativi, con le relative firme per accettazione. Sono fatti salvi tutti gli adempimenti e i compiti, in capo al titolare e alle Amministrazioni interessate, di cui agli artt. 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 in materia di progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità, denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, documenti in cantiere, collaudo statico, controlli, accertamenti delle violazioni e sospensioni dei lavori, nonché le relative competenze in merito, che permangono in capo ai Comuni territorialmente interessati e alla Regione Piemonte.

10) Al termine dei lavori e prima dell'entrata in esercizio, di cui dovrà essere indicata la data prevista, il titolare dovrà provvedere a trasmettere alla Città metropolitana di Torino e al Comune sede dell'impianto la dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato e, qualora previsto, il certificato di collaudo redatto e firmato da idoneo professionista e, ove necessario, l'iscrizione dell'immobile al catasto.

11) Ai fini dell'esercizio si dovrà procedere, presso la competente Agenzia delle Dogane, all'espletamento degli adempimenti fiscali in materia di produzione di gas metano da immettersi in rete di distribuzione.

12) Di stabilire che la presente Autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità del soggetto autorizzato, il quale terrà le Amministrazioni ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente Autorizzazione. Inoltre è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni, qualora se ne accertasse, la necessità a seguito di verifiche in corso d'opera o al termine dei lavori. L'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente atto, nonché delle normative vigenti nelle materie che lo disciplinano, potrà essere causa di sospensione o revoca, previa diffida, della presente Autorizzazione, con l'applicazione delle relative sanzioni. Sono altresì fatte salve le disposizioni e direttive vigenti e future per quanto non previsto dal presente provvedimento in materia ambientale, sicurezza dei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori, antincendio e sicurezza pubblica, applicabili in relazione all'impianto in progetto e al suo successivo esercizio.

13) Di dare atto che la presente autorizzazione non prevede scadenza, restano pertanto valide le scadenze delle singole specifiche autorizzazioni previste dalle leggi di settore, che dovranno essere rinnovate dal titolare dell'impianto secondo quanto previsto dalle rispettive normative.

Nello specifico, la domanda di rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera dovrà essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza.

14) Di fare salvi specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

15) Di dare atto che le opere autorizzate sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 4 della L. 10/1991 e dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/2003.

16) Che eventuali passaggi di titolarità dell'impianto o variazione di forma giuridica dell'Azienda devono

essere comunicati alla Città metropolitana di Torino, con contestuale istanza di voltura del presente provvedimento.

17) Che la presente autorizzazione deve essere conservata in copia conforme sul cantiere e in sede di stabilimento ultimato, unitamente alla relazione tecnica, agli schemi impiantistici e alle planimetrie presentati a corredo dell'istanza, a disposizione degli enti preposti ai controlli di competenza.

18) di attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33;

19) di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino

20) di dare atto di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.lgs 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio ;

21) Di notificare il presente atto al titolare dell'autorizzazione e di darne notizia a tutti i soggetti titolari di autorizzazioni, pareri e/o nulla osta facenti parte della Conferenza dei servizi nonché alla Regione Piemonte - Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, per l'esercizio delle rispettive funzioni e competenze.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. Piemonte o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla notificazione dell'atto

Il presente provvedimento, non comportando oneri di spesa a carico della Città Metropolitana, non assume rilevanza contabile

Torino, 23/12/2024

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RISORSE IDRICHE E TUTELA
DELL'ATMOSFERA)

Firmato digitalmente da Claudio Coffano

ALLEGATO A	A.1 SCHEDA DESCRITTIVA
Società Agricola Musinè s.s.	CODICE IMPRESA: 021122

<i>Impresa</i>	Società Agricola Musinè s.s.
<i>Partita IVA</i>	10362060013
<i>Sede Legale</i>	Avigliana – Via Moncenisio n. 1
<i>Attività dell'Impresa</i>	Attività agricole e zootecniche e connesse, ivi inclusa per la produzione e distribuzione di energia da fonte rinnovabile autoprodotta.
<i>Ubicazione impianto</i>	Comune di Avigliana: Foglio 5 mappali 184, 210, 211, 212, 213, 286, 511, 513, 541 Comune di Caselette: Foglio 14 mappali 21, 22, 27, 30, 33, 76, 78, 99, 106
<i>Domanda d'autorizzazione concernente</i>	Impianto per produzione di biometano da biogas derivante da biomasse agricole, agroindustriali e zootecniche, da immettersi in rete gas - capacità produttiva 250 Sm ³ /h

Il progetto prevede l'inserimento delle seguenti parti nell'impianto esistente:

Due nuove vasche di stoccaggio per la frazione liquida del digestato con copertura telo tenda (VD2 e VD3). La vasca con recupero gas esistente (VD1) sarà impiegata per stoccaggio del digestato in uscita dal digestore. Tempo complessivo 193 giorni circa.

Nuova platea e tettoia di stoccaggio del digestato solido (TD1), periodo di stoccaggio 90 giorni.

Ampliamento della trincea (TR3) con riposizionamento della recinzione

Rinnovo della linea di depurazione del biogas

Inserimento della sezione upgrading del biogas per la produzione di biometano con tecnologia a membrane a 3 stadi, con efficienza minima 99% di recupero metano.

Post-combustore dell'off-gas

Cabina ReMi e compressore di rete

Nuova torcia di emergenza presso area upgrading.

Nuovo cogeneratore a biogas da 330 kWe (830 kWt), caldaia di backup a biogas (200 kW) e generatore elettrico di emergenza (80-100 kW). Il cogeneratore attuale (1 MWe) rimarrà attivo fino al 2026.

Le acque di condensa sono inviate in vasca di stoccaggio del digestato e le acque ricadenti in aree potenzialmente contaminate sono suddivise in acque di prima e seconda pioggia: le acque di prima pioggia sono inviate alla vasca di stoccaggio (PP1) della prima pioggia per un volume di 475.000 l/anno e quindi alla digestione anaerobica, le acque di seconda pioggia sono inviate al canale di scolo a sud dell'impianto.

Le matrici impiegate saranno esclusivamente agricole (reflui zootecnici, biomasse vegetali e sottoprodotti agro-industriali), in autoproduzione e in parte acquistato da aziende terze fornitrici, come da piano di alimentazione indicativo previsto da progetto, che si riporta sotto.

Descrizione	t/y	t/d
Letame bovini paglia	4.521	12,40
Liquame bovini	9.892	27,10
Triticale insilato	2.190	6,00
Orzo insilato	365	1,00
Frumento pianta intera insilato	365	1,00
Loietto o loiessa insilato	365	0,50
Mais pianta intera insilato	10.220	1,00
Mais pastone integrale	1.825	5,00
Mais granella	183	0,50
Sorgo granella insilato	365	1,00
Mais stocco insilato	365	1,00
Sottoprodotti lavorazione cereali	183	0,50
TOTALE MATRICI	30.838	84,5

Emissioni in atmosfera

Le sorgenti emissive dovute all'impianto nella configurazione complessiva derivano da:

- L'impianto prevede già la presenza di una torcia TO1 che continuerà il suo funzionamento fino alla fine dei lavori e la messa in esercizio dell'impianto per la produzione di biometano. In quel momento entrerà in funzione la nuova torcia TO2 sita nei pressi del sistema di upgrading. La torcia entrerà in funzione in caso di sovrappressione all'interno dei digestori, prima dell'apertura delle valvole di sicurezza, in modo da evitare l'emissione diretta di gas in atmosfera. La torcia sarà dotata di soffiante dedicata (ATEX), fiamma pilota, innesco piezoelettrico, rilevatore di fiamma valvola di non ritorno e valvola di arresto. La portata minima della torcia sarà pari a 550 Nm³/h di biogas, la temperatura di combustione sarà di circa 800 °C e la fiamma sarà confinata.
- Nuovo cogeneratore a biogas da 330 kWe (830 kWt), caldaia di backup a biogas (200 kW) e generatore elettrico di emergenza (80-100 kW) - Attività in deroga di cui all'Allegato 4 alla Parte V del D. Lgs. 152/2006.
- Camino per off gas dalla sezione di upgrading, con emissione continua di CO₂ e altre sostanze in misura residuale. Dotato di postcombustore per eliminazione di metano e COT residui nell'off-gas.
- Valvole di sicurezza dei digestori, con emissioni saltuarie di biogas in caso di sovrappressione.
- Il cogeneratore attuale (999 kWe) rimarrà attivo fino all'entrata in esercizio dell'impianto nella nuova configurazione per la produzione di biometano, prevista nel 2026.

Per schemi impiantistici e planimetrie si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'Azienda, approvati con il presente provvedimento ed elencati in Allegato A.4

A.2 QUADRO EMISSIONI

Sigla emissione	Provenienza	T max. [°C]	Portata max. [Nm ³ /h]	Sostanza inquinante	Limiti em.	Note
					%vol.	
EC6	OFF-GAS	ambiente	300	CH ₄ Impurità residuali	< 1% vol.	<u>Vedere prescrizione n. 7</u> Camino h: 4,50 m; diam. 0,11 m
EC4	Torcia di emergenza	800	-	Fumi combustione		EMISSIONI TRASCURABILI <u>Vedere prescrizioni n. 5-6</u>
EC5	COGENERATORE Ptn = 830 kW Aliment. BIOGAS	450	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006 – Attività in deroga – Allegato 4 alla Parte V. <u>Deve rispettare i limiti previsti per motori endotermici di potenza < 1 MW alimentati a biogas di cui all'Allegato 10 alla Parte V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.</u> Camino h: 10 m; diam. 0,2 m.			
	Valvole sovrappressione digestori	40	Emissioni rare di biogas - trascurabili			

ALLEGATO A	A.3 PRESCRIZIONI
Società Agricola Musinè s.s.	CODICE IMPRESA: 021122

Emissioni in atmosfera

- 1) Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione.
- 2) I valori limite di emissione fissati nel Quadro Emissioni del presente Allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.

GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

- 3) L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nelle condizioni normali di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione riportati nel Quadro Emissioni del presente allegato.
- 4) Gli impianti devono essere gestiti evitando per quanto possibile che si generino emissioni diffuse tecnicamente convogliabili dalle attività autorizzate.

PRESCRIZIONI PER SPECIFICHE CATEGORIE DI IMPIANTI

5) La torcia di sicurezza (EC4), dovrà essere dotata di un conta-ore non azzerabile, i dati dovranno essere riportati su apposito registro, con conservazione dei dati per almeno 1 anno e lo stesso dovrà essere tenuto a disposizione degli Enti preposti al controllo.

6) La torcia di sicurezza (EC4), al fine di garantire la combustione costante e totale del biogas in eccesso, dovrà essere dotata di un sistema di rilevazione della presenza di fiamma e di un innesco di sicurezza e/o fiamma pilota.

7) Sul punto di emissione **EC6 (Offgas) a valle del post-combustore**, dovranno essere eseguite analisi con frequenza trimestrale della composizione dell'off-gas, con particolare riferimento a:

CO₂ (%vol.); O₂ (%vol); CH₄ (mg/Nm³); NO_x (mg/Nm³); CO (mg/Nm³);
H₂S (mg/Nm³); NH₃ (mg/Nm³); C.O.T. non metanici (mg/Nm³).

Dovranno inoltre essere misurati i valori di portata, umidità e temperatura dell'off-gas al momento delle analisi e riportati nella relazione con i relativi risultati.

Al termine del primo anno di esercizio questa prescrizione potrà essere riveduta sulla base dei risultati ottenuti dalle analisi.

AVVIAMENTO DEGLI IMPIANTI E CONTROLLI ALLE EMISSIONI

8) La data di avviamento degli impianti deve essere comunicata alla Città Metropolitana di Torino, al Comune, all'ARPA Dipartimento di Torino con almeno 15 giorni di anticipo, come previsto dall'art. 269, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. La messa a regime degli impianti autorizzati si considera effettuata entro 30 giorni dalla data di avviamento dei medesimi.

PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI

9) Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto. L'altezza minima dei punti di emissione deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri.

10) Il Gestore deve comunicare alla Città metropolitana di Torino e al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. competente per territorio, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli delle emissioni, di cui ai punti precedenti. Qualora per l'accesso alle prese di campionamento sia necessario l'utilizzo di una piattaforma mobile elevatrice, la stessa dovrà essere resa disponibile, indicativamente entro due ore dalla richiesta del personale ARPA addetto ai controlli. Dovrà inoltre essere fornita anche la documentazione comprovante l'abilitazione del personale incaricato al suo utilizzo e la regolarità dell'apparecchiatura ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

11) I risultati degli autocontrolli di cui al punto 7 dovranno essere trasmessi ad ARPA e Città metropolitana entro il mese successivo alla data di esecuzione degli stessi.

EMISSIONI ODORIGENE

12) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti volti a ridurre al minimo le emissioni diffuse e fugitive dall'impianto, con particolare riferimento alle guardie idrauliche, tubazioni e sfiati, alle emissioni fugitive durante la fase di separazione del digestato tal quale, alle emissioni derivanti dallo stoccaggio delle matrici in ingresso e dal digestato, etc.

13) In applicazione del Decreto Direttoriale MASE n. 309 del 28/06/2023 in materia di emissioni odorigene, l'impianto rientra tra quelli inseriti in tabella 1 (impianti ed attività aventi un potenziale impatto odorigeno): "impianti di produzione di biogas o biometano da biomasse e/o reflui zootecnici o da rifiuti".

14) L'impianto, ai fini della tabella 2, risulta esistente ma, con le modifiche apportate, ha introdotto emissioni odorigene aggiuntive (ad esempio la nuova sorgente emissiva off-gas), che fanno ricadere l'impianto nella casistica "Modifiche peggiorative delle emissioni odorigene". Per questa casistica sarebbe necessario l'"approfondimento" almeno con una procedura "semplificata" del decreto suddetto. Questa Amministrazione ritiene che l'impianto, considerato che al momento non sono pervenute segnalazioni legate all'impatto odorigeno e che l'incremento peggiorativo è ritenuto minimale in relazione al contesto locale, possa essere esentato da ulteriori approfondimenti.

15) Qualora dovessero insorgere problematiche legate al disturbo olfattivo, verranno messe in atto le procedure previste dalla DGR 13-4554/2017 e dal D.D. del MASE n. 309/2023.

16) Il biogas prodotto deve essere opportunamente contabilizzato tramite appositi contatori volumetrici posizionati in modo tale da rilevare:

- il flusso di biogas grezzo avviato al processo di *upgrading*;
- il flusso di biogas (e biometano, se del caso) bruciato in torcia di emergenza;
- il flusso di biometano derivante dal trattamento immesso in rete;
- il flusso di biogas (e biometano, se del caso) avviato a cogenerazione.

Biomasse impiegate in alimentazione e digestato in uscita dall'impianto

17) Per il processo di digestione anaerobica potranno essere utilizzate esclusivamente biomasse di origine agricola e zootecnica non costituite da rifiuti ai sensi della normativa vigente, in accordo con quanto dichiarato nella documentazione di progetto e riportato in Allegato A.1 – Scheda descrittiva.

18) Nel caso in cui il Gestore intenda impiegare nell'impianto anche biomasse qualificate come rifiuti ai sensi della normativa vigente, dovrà ottenere l'apposita autorizzazione.

19) L'azienda deve predisporre un registro delle sostanze avviate alla digestione anaerobica in cui devono essere annotati i quantitativi in peso e/o volume di letame, liquame e biomasse vegetali distinti per tipologia; tale registro deve essere conservato presso la sede dell'impianto ed esibito, su richiesta, agli Organi di controllo.

20) Per le biomasse utilizzate nell'impianto di provenienza non aziendale il Gestore deve conservare le

fatture di acquisto unitamente alla documentazione che attesti le caratteristiche, i quantitativi utilizzati e la provenienza delle stesse, da esibire su richiesta degli Organi di controllo.

21) Il digestato prodotto dall'impianto (circa 24.379 t/a, di cui 21.768 di separato solido e 2.612 liquido), sarà impiegato per uso agronomico in accordo con la normativa vigente.

22) Lo spandimento in campo del digestato deve avvenire con l'impiego di una delle tecniche previste dalla D.D. n. 518 del 6 luglio 2012 della Regione Piemonte, garantendo l'interramento entro 4 ore.

23) Lo spandimento del digestato in campo, qualora in prossimità di abitazioni, deve avvenire possibilmente nelle prime ore del mattino o comunque in orari tali da arrecare il minor disagio possibile alle persone che si trovano nella vicinanza del luogo di spandimento;

24) Il Gestore dovrà eseguire con frequenza annuale le analisi del digestato necessarie a verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il digestato agro-industriale. I risultati dovranno essere conservati e tenuti a disposizione degli Enti preposti al controllo.

ALLEGATO A	A.4 ELABORATI PROGETTO
Società Agricola Musinë s.s.	CODICE IMPRESA: 021122

N. Progr.	Titolo elaborato	Nome file inviato via PEC	Data invio PEC	Redattore
0	Documentazione Amministrativa	0_R_23637_doc_Ammministrativa_1_00	09/08/2024	Ing. Simone Caffaro
1	Inquadramento generale	1_P_23637_biometano_2_01	04/11/2024	Ing. Simone Caffaro
2	Stato di fatto e sovrapposizione	2_P_23637_biometano_2_01	04/11/2024	Ing. Simone Caffaro
3	Pianta	3_P_23637_biometano_2_01	04/11/2024	Ing. Simone Caffaro
4	Prospetti e sezioni	4_P_23637_biometano_2_01	04/11/2024	Ing. Simone Caffaro
5	Dettagli	5_P_23637_biometano_2_01	04/11/2024	Ing. Simone Caffaro
6	Reti tecnologiche e punti emissivi	6_P_23637_biometano_2_01	04/11/2024	Ing. Simone Caffaro
7	Analisi degli strumenti di pianificazione vigenti	7_R_23637_Analisi_strumenti_pianificazione_2_01	04/11/2024	Ing. Simone Caffaro
8	Relazione tecnica	8_R_23637_Rel_tecnica_3_00	06/12/2024	Ing. Simone Caffaro
9	Relazione paesaggistica	9_R_23637_Paesaggistica_2_00	04/11/2024	Ing. Simone Caffaro
10	Documentazione fotografica	10_R_23637_Doc_fotografica_1_00	04/11/2024	Ing. Simone Caffaro
11	L.R. 45/89 – Vincolo Idrogeologico – Relazione tecnica	R_23637_Vincolo_Idro_Rel_Tec_2_00	23/10/2024	Ing. Paolo Doria Ing. Simone Caffaro
12 A	Valutazione Previsionale di Impatto Acustico - Relazione	12A_vpia_musine	04/11/2024	Ing. Daniele Cerato
12 B	Valutazione Previsionale di Impatto Acustico - Allegati	12B_allegati_vpia_musine	04/11/2024	Ing. Daniele Cerato
13	Relazione Geologica e di Caratterizzazione Geotecnica	13_R_23891_RG_CG_1_02	04/11/2024	Geol. Francesco Lombardo Ing. Paolo Doria
14	Piano di dismissione (Decommissioning)	14_R_23637_Decommissioning_2_00	04/11/2024	Ing. Simone Caffaro
15	Relazione DNSH	15_R_23637_DNSH_1_00	04/11/2024	Ing. Simone Caffaro
16	Inquadramento territoriale vincolo idrogeologico	16_P_23637_biometano_2_00	23/10/2024	Ing. Simone Caffaro
17	Relazione tecnica integrativa	17_R_23637_Rel_tecnica_integrativa_1_00	04/11/2024	Ing. Simone Caffaro
18	Indagine idraulica di dettaglio	18_R_23637_Rel_approf_idraulico_1_00	08/11/2024	Ing. Paolo Doria Ing. Simone Caffaro
19	Relazione tecnica integrativa II	19_R_23637_Rel_tecnica_integrativa_II_1_00	06/12/2024	Ing. Simone Caffaro
R.3	Relazione tecnica Variante Urbanistica Automatica	R_23637_Variante_PRGC_1_03	04/11/2024	Ing. Simone Caffaro
T.3	Allegati grafici Variante Urbanistica Automatica	T3_ALLEGATI	04/11/2024	Ing. Simone Caffaro



COMUNE di CASELETTE

Città Metropolitana di Torino

✉ Via Alpignano 48- ☎ 011/9688216 - 9687048 - 📠 011/9688793
E-mail: segreteria@comune.caselette.to.it oppure tecnico@comune.caselette.to.it
www.comune.caselette.to.it
cf. 01290670015

Spett.le
Città Metropolitana di Torino
Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale
Direzione risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera
Corso Inghilterra n. 7
10138 Torino
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

Spett.le
Società Agricola Musinè s.s.
Via Moncenisio 1
10051 Avigliana (TO)
musinè@legalmail.it
ambiente.sta@pec.it

OGGETTO: Istanza di Società Agricola Musinè s.s. per conversione a biometano dell'impianto a biogas in Comune di Caselette ai sensi del D.Lgs 387/2003.

Il Responsabile Area Tecnica

In riferimento all'istanza indicata in oggetto;

Viste le comunicazioni della Città Metropolitana di Torino prot. n. 00121673/2024 del 04/09/2024 di avvio del procedimento e indizione della conferenza di servizi e prot. n. 00163788/2024 del 18/11/2024 di convocazione riunione decisoria della conferenza di servizi e richiesta di dichiarazione da parte di questo Comune;

Preso atto dei contenuti dell'allegato 1 della DGR 09 dicembre 2015 n. 18-2555;

Considerato che il Comune di Caselette è dotato di P.R.G.C. adeguato alle disposizioni del P.A.I. (variante strutturale approvata con deliberazione C.C. n. 47 del 26/10/2015);

Preso atto delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.C.G. (Titolo XI – Aree di condizionamento idrogeologico – Art. 33 – Classi di pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica e di edificabilità – Classe IIIa);

Preso atto della Indagine Idraulica di dettaglio pervenute al Comune in data 11/11/2024 prot. n. 6937, dal Dott. Ing. Simone Caffaro e dal Dott. Ing. Paolo Doria dello Studio STA engineering, in qualità di progettisti

dell'intervento in argomento, da cui si evince che "non vi siano elementi tali da pregiudicare la fattibilità del progetto o da condizionarne la sua gestione e che l'intervento possa ritenersi compatibile dal punto di vista della pericolosità idraulica indagata";

Vista la documentazione integrativa prodotta dalla Società Agricola Musinè s.s.;

Richiamato il D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 e s.m.i.;

DICHIARA

- Che ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, l'impianto in progetto è di pubblica utilità (produzione di biometano con conseguente immissione nella rete del limitrofo metanodotto) e non altrimenti localizzabile, considerata la vicinanza della rete SNAM all'azienda agricola esistente;

- che preso atto di quanto indicato in premessa, l'impianto in progetto insistente in fascia C del PAI risulta compatibile dal punto di vista idraulico;

Caselette, lì 27/11/2024

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Geom. E. Malandrone

Firmato digitalmente ai sensi di legge



CITTÀ DI AVIGLIANA

AREA TECNICA URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA
E ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE

Pratica N. - - - CONFERENZA SERVIZI CMT DITTA SOC. AGRICOLA MUSINE' S.S.
Prot. Rif. 24502/24 del 04.09.2024 - posizione n. 021122 CMT
Prot. n. _____/2024
-con invio telematico il numero di protocollo è indicato nella PEC-

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
DIREZIONE RISORSE IDRICHE E TUTELA DELL'ATMOSFERA
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

c.a. Dott. Alberto CUCATTO
alberto.cucatto@cittametropolitana.torino.it

OGGETTO: CONFERENZA DI SERVIZI ISTANZA SOCIETÀ AGRICOLA MUSINÈ S.S.
per CONVERSIONE A BIOMETANO DELL'IMPIANTO A BIOGAS IN COMUNE DI CASELETTE /
AVIGLIANA (rif. posizione n. 021122)

INTEGRAZIONE

In relazione ed in riferimento all'Oggetto,

vista la documentazione qui pervenuta da parte della CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE DIREZIONE RISORSE IDRICHE E TUTELA DELL'ATMOSFERA :

-in data 04.09.2024 - prot. n. 24502/24

-in data 20.11.2024 - prot. n. 31611/24

richiamato il D.Lgs 29 dicembre 2003, n. 387 e la D.G.R. 9 dicembre, n. 18-2555

dichiara

che l'intervento in progetto è di interesse pubblico e non è altrimenti localizzabile sotto il
profilo tecnico, visto anche il preesistente sito della Ditta titolare e previsione di tracciato SNAM RETE GAS.

Altresì si informa che nella seduta tenutasi in data 25.11.2024 il Consiglio Comunale ha
approvato la Deliberazione n. 50 "OGGETTO: CONFERENZA DI SERVIZI CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
SU ISTANZA DITTA SOCIETÀ AGRICOLA MUSINE' SOCIETÀ SEMPLICE. APPROVAZIONE PROGETTO VARIANTE
SEMPLIFICATA N. 58 AL P.R.G.C. VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 17 BIS COMMA 15 BIS DELLA L.R. N. 56/77 E
S.M.I. E CIRCOLARE P.G.R. N. 4/AMB DEL 04/11/2016, IN COERENZA CON I DISPOSTI DELL'ART. 12 DEL D.LGS.
N. 29 DICEMBRE 2003 N. 387".

Tale deliberazione sarà trasmessa non appena disponibile.

Distinti saluti.

Avigliana, 29.11.2024

IL DIRETTORE AREA
TECNICA URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA
E ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE
Ing. Irene ANSELMi

La firma autografa è sostituita da firma digitale ai
sensi dell'art. 3 D.Lgs 39/1993 ed artt. 20-21 D.Lgs 82/2005

TECNICO ISTRUTTORE REFERENTE
Geom. Andrea CALLEGARI tel. 0119769148

AC/ac

O:\Lavoro\PRGC-Piani vari-Regolamenti\Variante n. 58 CMT_SOC. AGRICOLA MUSINE'\CONFERENZA CMT SOC AGRICOLA MUSINE' SS\lettera CMT dichiarazione inter
pubblico-non localizz-var prgc.docx

Arrivo: AOO CMTO, N. Prot. 00171724 del 03/12/2024



Comando Provinciale Vigili del Fuoco

TORINO

"Virtus et Abstinencia"

da citare nella risposta
fascicolo n. 71138

A SOCIETA' AGRICOLA MUSINE' S.S.
VIA MONCENISIO 1, 10051 Avigliana
musine@legalmail.it

A Città Metropolitana di Torino
Dipartimento Ambiente e Vigilanza
Ambientale
Direzione Risorse Idriche e Tutela
dell'Atmosfera
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it
risorse.idriche@cittametropolitana.torino.it

E, p.c. A Sarboraria Paolo
p.sarboraria@architettitorinopec.it

A Sindaco di Avigliana

A Sindaco di Caselette

OGGETTO: SOCIETA' AGRICOLA MUSINE' S.S. – Attività sita in VIA MONCENISIO 1, 10051 Avigliana – Comunicazione di approvazione ex art. 3 del D.P.R. n. 151/2011. Aggiornamento della D.D. n. 115-28592/2012 di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29/12/2003, n. 387 – Conferenza di servizi decisoria del 4 dicembre 2024.

In relazione all'istanza in oggetto ricevuta con prot. n. 38066 del 09/08/2024 per le seguenti attività soggette e alla indizione della Conferenza di servizi decisoria prevista per il 4 dicembre 2024:

48.1.B	Macchine elettriche fisse con isolanti combustibili in q.tà > 1mc
1.1.C	Stabilimenti ed impianti di gas infiammabili, comburenti (quantità > 25 Nmc/h)

questo Comando esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla realizzazione del progetto antincendio a condizione che i lavori siano eseguiti secondo quanto illustrato nella documentazione tecnica allegata e nel rispetto delle vigenti norme e criteri tecnici di sicurezza, ancorché non espressamente richiamati negli elaborati.

Si fa presente che, a lavori ultimati, prima di avviare l'esercizio dell'attività, il responsabile è tenuto a presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso questo Comando, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11.

Il presente parere è subordinato all'osservanza delle condizioni di seguito indicate.

1. L'area di pertinenza del deposito deve essere delimitata da apposita recinzione, di altezza pari ad almeno 1,80 m posta ad una distanza dagli elementi pericolosi di cui al punto 2.8 del D.M. 03 febbraio 2016 non inferiore a quella di protezione fissata per gli elementi stessi.
2. La rete idrica antincendio deve essere estesa anche a protezione della nuova vasca di stoccaggio VD3.
3. La vasca di accumulo delle suddetta rete idrica antincendio deve possedere capacità pari almeno a 21.600 litri, ovvero essere idoneamente ricalzata in conformità alla norma UNI 10779.
4. Il presente parere non comprende l'attività 48.1.B, priva di specifica trattazione negli elaborati progettuali allegati all'istanza in oggetto. Eventuali modifiche rispetto all'ultima autorizzazione antincendi possono essere trattate in conformità al DPR 151/2011 art. 4 comma 6.

Il responsabile dell'istruttoria tecnica
direttore speciale arch. Gerardo Ferito
(firmato digitalmente ai sensi di legge)

Firmato digitalmente
da GERARDO FERITO
in data 02/12/2024

per Il Comandante Provinciale
ing. Vincenzo Bennardo
Il Funzionario Incaricato
(firmato digitalmente ai sensi di legge)



Arrivo: AOO CMTO, N. Prot. 00171724 del 03/12/2024



Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Torino, (data PEC)

Alla Città Metropolitana di Torino
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

p.c. Al Comune di Caselle
tecnico@comune.caselette.to.it

p.c. Al Comune di Avigliana
comuneavigliana@cert.legalmail.it

AMBITO E SETTORE: PARTE III D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. – Tutela beni paesaggistici
PARTE II D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. – Tutela beni archeologici
DESCRIZIONE: Comune **Caselle** / Avigliana Prov. TO
Bene e oggetto dell'intervento: **RICONVERSIONE DI IMPIANTO AGRICOLO DI DIGESTIONE ANAEROBICA PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO CON CAPACITÀ PRODUTTIVA DI 250 Sm³/h**
Indirizzo: Foglio 14 - Mappali 21-22-27-30-33-76-78-99 - Località cascina GRANGETTA
DATA RICHIESTA : Data di arrivo richiesta: 09/10/2024
Protocollo entrata richiesta: 19612 del 10/10/2024
Data di arrivo integrazioni: 18/11/2024
Protocollo entrata integrazioni: 22705 del 19/11/2024
RICHIEDENTE: **SOCIETA' AGRICOLA MUSINE' SOCIETA' SEMPLICE** - Privato/Pubblico
PROCEDIMENTO: PARERE VINCOLANTE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (art. 146 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.)
PROVVEDIMENTO: Tipologia dell'atto: **COMUNICAZIONE**
Destinatario: Comune di Caselle - Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto;

Considerato che la località interessata dall'intervento, in riferimento al territorio del comune di Caselle, ricade all'interno della perimetrazione che individua immobili e aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 42/2004, in particolare: *Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei Tenimenti storici dell'Ordine Mauriziano* (Deliberazione Giunta Regionale 4 agosto 2014, n. 37-227);

Esaminate la documentazione progettuale, la relazione tecnica e la relazione paesaggistica allegate all'istanza e tenuto conto che l'intervento prevede la copertura con tendone plastico fisso della vasca di stoccaggio; la copertura con tettoia fissa della platea di stoccaggio del digestato; la realizzazione di una nuova vasca di stoccaggio coperta del digestato finale;

Visto il parere favorevole e l'accluso verbale della Commissione Locale per il Paesaggio del 07/10/2024, nonché la relazione tecnica-illustrativa trasmessa dal comune di Caselle, in adempimento ai disposti del comma 7 dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004;

Visto il parere sospensivo espresso da quest'Ufficio con prot. n. 21236 del 31/10/2024 e le integrazioni trasmesse da codesta Città metropolitana, assunte agli atti con prot. 22705 del 19/11/2024;

Verificata la conformità dell'intervento con il Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e valutata la compatibilità paesaggistica delle opere proposte;

Considerato che l'attività esistente ed il suo ampliamento in progetto sono costituiti da volumi edilizi disomogenei per forma, tipologia e dimensioni rispetto alla tradizione edilizia locale, tali da determinare discontinuità percettiva rispetto al contesto tutelato circostante;



Palazzo Chiabrese: Piazza San Giovanni, 2 – 10122 Torino Tel. +39.011.5220411 Fax +39.011.4361484

email: sabap-to@cultura.gov.it – PEC: sabap-to@pec.cultura.gov.it

sito web: <http://www.sabap-to.beniculturali.it>

Arrivo: AOO CMTO, N. Prot. 00171971 del 03/12/2024

Questa Soprintendenza, per quanto di propria competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti, esclusivamente dal punto di vista paesaggistico, esprime parere favorevole all'intervento proposto a condizione che siano assicurate puntuali forme di mitigazione e schermatura dell'ampliamento dell'impianto esistente, attuate attraverso l'impiego di specie arboree e arbustive autoctone di pronto effetto, coerenti con l'intorno vegetazionale.

Si rammenta inoltre che ogni variante apportata agli strumenti di pianificazione, limitatamente alle aree oggetto della variante, deve essere coerente con le previsioni del PPR e rispettarne le norme dandone dimostrazione secondo le modalità previste dall'articolo 11 e Allegato B del "Regolamento di Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr)" approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 marzo 2019 n. 4/R. Se ne richiede pertanto la predisposizione per completezza documentale.

Per gli aspetti inerenti la tutela archeologica, esaminata la documentazione agli atti dell'Ufficio, si è verificato che l'impianto in progetto non ricade in area interessata da procedimenti di tutela in essere o in corso di istruttoria, né all'interno di aree a rischio archeologico individuate nello strumento urbanistico comunale.

Si rileva, tuttavia, come l'intervento, che comprende scavi significativi, risulti ubicato in una zona ad alto rischio di rinvenimenti d'interesse archeologico, in quanto posta lungo percorsi viari di antica origine fra le ville romane di Caselette e Almese e in prossimità della *statio ad fines* di Drubiaglio, borgata Malano, nonché oggetto di sfruttamento agricolo in età romana.

Segnalando pertanto l'opportunità che gli scavi siano condotti con assistenza archeologica in corso d'opera di archeologi in possesso dei requisiti di legge, per garantire il pronto riconoscimento di quanto eventualmente rinvenuto evitandone il danneggiamento, si anticipa l'assoggettabilità a Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico ex art. 41 c. 4 e Allegato I.8 del D. Lgs 36/2023 delle opere relative all'area di consegna e al nuovo tratto di metanodotto realizzati da Snam, oggetto di un procedimento autorizzativo a parte.

Sono fatti salvi i diritti dei terzi ed i poteri attribuiti agli altri organi per l'osservanza delle disposizioni contenute nei regolamenti comunali e di tutte le altre disposizioni vigenti.

Si fa presente all'Amministrazione procedente in indirizzo che non potrà essere rilasciato alcun titolo edilizio sin tanto che non sia stata perfezionata la procedura per l'autorizzazione ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004. Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni o il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

IL SOPRINTENDENTE

Arch. Corrado Azzollini

*Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Le Responsabili dell'Istruttoria

arch. Cecilia Castiglioni/arch. Daniela Sala/dott.ssa Stefania Ratto/dott.ssa Deborah Rocchietti

(cecilia.castiglioni@cultura.gov.it; daniela.sala@cultura.gov.it; stefania.ratto@cultura.gov.it; deborah.rocchietti@cultura.gov.it;)



Palazzo Chiabrese: Piazza San Giovanni, 2 – 10122 Torino Tel. +39.011.5220411 Fax +39.011.4361484

email: sabap-to@cultura.gov.it – PEC: sabap-to@pec.cultura.gov.it

sito web: <http://www.sabap-to.beniculturali.it>



Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città metropolitana di Torino

e-mail: tecnico.regionale.TO@regione.piemonte.it - **pec:** tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it

Data,

Prot. n. (*)/A1813C

Ns prot.

Classificazione: 13.160.70/VINCIDR/A1800A/1383/2024

(*) Riportato nel corpo del messaggio PEC

Spett.le Settore A1617A - Tecnico Piemonte Nord
Direzione A1600A - Ambiente, Energia e Territorio
Pec: tecnico.piemontenord@cert.regione.piemonte.it

e p.c. Città Metropolitana di Torino
Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale
Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera
Corso Inghilterra, 7 - 10138 TORINO
(Vs rif. pos. 21122)
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it
c.a. dott. Alberto Cucatto

OGGETTO: Istanza della Società agricola Musinè s.s. per conversione a biometano dell'impianto a biogas in comune di Caselette - Aggiornamento della D.D. n. 115-28592/2012 di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29/12/2003, n. 387.

Posizione n. 21122 - Proponente: Società Agricola Musinè s.s.

L.r. 45/1989 - Vincolo per scopi idrogeologici. Parere istruttoria geologica ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i.

Con riferimento al progetto in oggetto, esaminati gli elaborati messi a disposizione dalla Città Metropolitana di Torino al link http://eds.cittametropolitana.torino.it/ener/ditte_vautor_cm.php, per quanto riguarda l'autorizzazione ai sensi della L.R. 45/89 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27 " e s.m.i., per gli aspetti geologici si rileva quanto segue.

• Il progetto prevede la riconversione dell'esistente impianto in assetto biogas elettrico alla produzione di biometano attraverso il mantenimento sostanziale dell'impianto esistente, con la realizzazione di alcuni interventi in aggiunta (ampliamento della sezione di pulizia del biogas e realizzazione di nuova sezione di produzione del biometano, installazione di una nuova unità di cogenerazione, installazione di una caldaia di back-up termico, realizzazione di una nuova vasca di stoccaggio per il separato liquido e realizzazione tettoia per la platea del digestato solido in uscita, realizzazione di una terza trincea tramite ampliamento a partire dalla TR2 esistente);



Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città metropolitana di Torino

e-mail: tecnico.regionale.TO@regione.piemonte.it - pec: tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it

• per quanto riguarda le operazioni di realizzazione dell'impianto, verrà effettuato uno scotico sull'area del lotto di ampliamento ove necessario ed in particolare nell'area di upgrading; è previsto uno scotico per il posizionamento dell'impianto di upgrading vero e proprio, il cogeneratore e la cabina REMI, che saranno posizionati su basamenti in cls, ubicati nella sezione tecnologica del lotto d'impianto; saranno eseguiti gli scavi per la costruzione delle vasche dove verrà stoccato il digestato e verranno mantenute le due trincee a pianta rettangolare esistenti (TR1 e TR2) per lo stoccaggio della biomassa vegetale;

• gli scavi relativi alle opere in progetto riguarderanno principalmente la nuova vasca VD3, parzialmente interrata. È previsto uno scotico di parte dell'area di espansione per una superficie di 2.385 m² per una profondità di circa 30 cm. Per permettere la realizzazione delle vasche interrate verranno realizzati scavi di volume maggiore a quello effettivamente occupato dalle vasche per necessità tecniche costruttive, ritombando in loco parte del volume scavato dopo l'esecuzione dei lavori edili; i ritombamenti previsti riguardano i riempimenti per colmare gli scavi attorno alle pareti delle opere parzialmente interrate, a seguito della loro realizzazione.

Tutto ciò premesso, verificata la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e l'intervento in oggetto dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico, si esprime parere favorevole ai sensi della L.R. 45/89 a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- ◆ in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del D.M. 17.01.2018;
- ◆ nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
- ◆ in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque;
- ◆ i depositi movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa dell'eventuale riutilizzo o smaltimento secondo norma di settore, prevedendone adeguate azioni antiersive; il deposito non deve interessare aree potenzialmente instabili per dinamica idraulica e/o di versante; nel caso in cui siano presenti materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, essi devono essere allontanati dall'area, e comunque in nessun modo possono interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori;



Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città metropolitana di Torino

e-mail: tecnico.regionale.TO@regione.piemonte.it - pec: tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it

- ◆ le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scavo e di cantiere devono essere sistemate al termine dei lavori mediante interventi di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo dei luoghi: i reinterri per la ricostruzione della morfologia circostante possono avvenire con i materiali di risulta degli sbancamenti, evitando però l'impiego di orizzonti limosi eventualmente incontrati durante gli scavi;
- ◆ durante la fase esecutiva dovrà essere verificata la sussistenza del modello geologico e geotecnico ricostruito nella Relazione geologica e geotecnica allegata al progetto e interpellato il Geologo in relazione alle soluzioni progettuali approntate;
- ◆ sia durante i lavori sia al termine dei medesimi dovrà essere posta l'opportuna cura nell'esecuzione delle opere di regimazione, captazione, drenaggio e smaltimento delle acque superficiali ove se ne riscontri la necessità; in questo caso deve essere predisposta apposita cartografia riportante gli elementi costituenti il sistema di drenaggio;
- ◆ i sistemi di drenaggio e smaltimento delle acque dovranno essere mantenuti in efficienza nel tempo;
- ◆ devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di dilavamenti, ristagni ed erosioni; in particolare gli sbancamenti in depositi sciolti devono essere eseguiti creando pendenze di scavo adeguate e compatibili con le caratteristiche geotecniche dei materiali;
- ◆ per la realizzazione di tutte le opere, gli scavi e i riporti dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità prevista dal progetto, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;
- ◆ è vietato rimuovere terrazzamenti, ciglionamenti, gradonamenti o muri a secco se non espressamente previsto nel progetto autorizzato;
- ◆ il soggetto autorizzato è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione agli Enti competenti per le valutazioni di spettanza.

Si fa presente che il presente parere:

a) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

*Via Nizza 330
10127 TORINO*



Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città metropolitana di Torino

e-mail: tecnico.regionale.TO@regione.piemonte.it - pec: tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it

b) è da intendersi rilasciato secondo quanto disposto dall'art. 5 della L.R. 45/89 e s.m.i., specificato al punto 4, paragrafo 4.1 della Circ. 3/AMB del 31/08/2018 per quanto riguarda le risultanze dell'istruttoria tecnica di carattere geologico;

b) si intende rilasciato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;

c) s'intende rilasciato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del soggetto autorizzato di provvedere al monitoraggio dell'opera realizzata;

d) si intende rilasciato sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi, e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione.

e) è accordato fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente parere.

Il Responsabile del Settore
Ing. Bruno Ifrigerio
(firmato digitalmente)

Il funzionario:
dott. geol. Barbara Mirit Nervo

Via Nizza 330
10127 TORINO

Arrivo: AOO CMTO, N. Prot. 00172253 del 03/12/2024



COMUNE di CASELETTE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

✉ Via Alpignano 48 - ☎ 011/9688216 - 9687048 - 📠 011/9688793
E-mail: segreteria@comune.caselette.to.it sito internet: www.comune.caselette.to.it
C.F./P.IVA 01290670015

Pratica **141/2024**

Prot. Rif. 5463 del 04/09/2024

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N° 141/2024 DEL 04/12/2024 – Prot. n 7441

OGGETTO: D.P.R. n° 616/77, art. 82, commi 1 e 2 e s.m.i. – D.Lgs. n° 42/04, Titolo III e s.m.i. – L.R. n° 20/89 artt. 13 e 13 bis e s.m.i. – L.R. 32/2008 – D.Lgs. n. 63/2008 – Beni Ambientali
Autorizzazione comunale in virtù di sub-delega di funzioni amministrative nelle zone soggette ai disposti del Titolo III del D.Lgs. n° 42/04;
Comune di CASELETTE Località: GRANGETTA, area distinta in mappa al Fg. 14 mappali 21-22-27-30-33-76-78-99;
Istanza: SOCIETA' AGRICOLA MUSINE' SOCIETA' SEMPLICE
Oggetto: RICONVERSIONE DI IMPIANTO AGRICOLO DI DIGESTIONE ANAEROBICA PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO CON CAPACITÀ PRODUTTIVA DI 250 Sm3/h
Pratica Autorizzazione Paesaggistica n. 141/2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

- **PREMESSO** che l'art. 82 del D.P.R. n° 616/77 e s.m.i. delega alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative già esercitata dagli organi centrali periferici dello Stato in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici, ed in particolare al 2° comma lettera b) del citato articolo, delega espressamente le funzioni amministrative concernenti la concessione dei Nulla Osta per la realizzazione di opere modificative dello stato dei luoghi nelle località soggette ai disposti del D.Lgs. n° 42/04, Titolo III e s.m.i.;
- **CONSIDERATO** che il D.Lgs. n° 42/04, Titolo III e s.m.i. prevede l'obbligo di sottoporre alla Regione i progetti delle opere da realizzare nelle zone tutelate ai sensi del succitato Decreto Legislativo;
- **VISTO** che gli artt. 13 e 13 bis Legge Regionale n° 20 del 03.04.1989 così come modificato dalla Legge Regionale n° 3 del 05.01.1995 nelle zone comprese nelle categorie di cui al D.Lgs. n° 42/04, Titolo III e s.m.i. sub-delega ai Comuni dotati di Piano Regolatore generale adottato o approvato ai sensi della L.R. 05.12.1977 n° 56 e s.m.i. le funzioni amministrative riguardanti il rilascio di autorizzazioni di cui al D.Lgs. n° 42/04, Titolo III e s.m.i. così come normato dagli articoli sopra richiamati;
- **CONSIDERATO** che il Comune di CASELETTE è dotato di P.R.G.C. approvato con Deliberazione C.C. n° 28 in data 30/05/2018 e pertanto sub-delegato per gli interventi specificati all'art.13 della L.R. 20/89 e art.3 L.R. 32/2008 e s.m.i.;
- **Visto** il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i. - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
- **Vista** la L.R. 01/12/2008, n. 32 e s.m.i. – Provvedimenti urgenti di adeguamento al D.Lgs. 22.01.2004, n. 42;
- **Vista** la Legge 106 del 12/07/2011 “Conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. n. 70/2011”;
- **Visto** il Decreto n. 7/2021 che individuava l'Arch. BLANDINO Letizia quale Responsabile del Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;
- **Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 28/07/2014 di istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi della L.R. 01/12/2008 n. 32, così come modificata dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 10/04/2017;

- VISTA l'istanza presentata dalla SOCIETA' AGRICOLA MUSINE' SOCIETA' SEMPLICE con sede in AVIGLIANA (TO) - VIA MONCENISIO n. 1 in data 04/09/2024 Prot. 5463 diretta ad ottenere l'autorizzazione per la RICONVERSIONE DI IMPIANTO AGRICOLO DI DIGESTIONE ANAEROBICA PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO CON CAPACITÀ PRODUTTIVA DI 250 Sm³/h in Località GRANGETTA, area distinta in mappa al Fg. 14 mappali 21-22-27-30-33-76-78-99;
- VISTA la documentazione progettuale depositata e la successiva documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza dei Servizi, successivamente trasmessa dalla Città Metropolitana di Torino e redatta dall'Ing. CAFFARO SIMONE;
- CONSIDERATO che la zona risulta essere vincolata alle Norme di Tutela Paesistico – Ambientale in ragione dell'inclusione nella categoria di cui all'art. 136 comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 42/2004, in particolare: Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei Tenimenti storici dell'Ordine Mauriziano (Deliberazione Giunta Regionale 4 agosto 2014, n. 37-227);
- CONSIDERATO che il detto intervento rientra tra quelli disciplinati dalla L.R. n. 20/89 e s.m.i. e dalla L.R. n. 32/2008;
- VISTO il parere favorevole della Commissione Paesaggistica nella seduta del 07/10/2024;
- Visto che il Responsabile del Procedimento, in data 09/10/2024 prot. n. 6229 ha provveduto a trasmettere alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino la proposta di rilascio autorizzazione paesaggistica;
- Visto il Parere FAVOREVOLE CONDIZIONATO (Art. 146 D.Lgs 42/2004 e s.m.i.) della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, prot. n. 23648 del 03/12/2024 ns. prot. 7421 del 03/12/2024, con le prescrizioni indicate, che si allega alla presente come parte integrante;
- VISTA la Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.;
- VISTO il D.P.R. n° 616/77 e s.m.i.;
- VISTO il D.Lgs. n° 42/04, Titolo III e s.m.i.;
- VISTO la Legge Regionale n° 20/89 e s.m.i.;
- VISTO la Legge Regionale n° 32/2008 e s.m.i.;
- VISTO la Legge Regionale n° 3/2009 e s.m.i.;
- Verificata la tipologia di vincolo e la coerenza del progetto secondo le prescrizioni delle N.d.A. del P.P.R. e l'aderenza della proposta progettuale alle specifiche prescrizioni contenute nelle schede allegate allo stesso P.P.R.;

A U T O R I Z Z A

ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della Legge n.20/89 così come modificato dalla Legge Regionale n. 3/95 e dalla Legge Regionale n. 32/2008, la SOCIETA' AGRICOLA MUSINE' SOCIETA' SEMPLICE con sede in AVIGLIANA (TO) - VIA MONCENISIO n. 1 per i lavori di RICONVERSIONE DI IMPIANTO AGRICOLO DI DIGESTIONE ANAEROBICA PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO CON CAPACITÀ PRODUTTIVA DI 250 Sm³/h in Località GRANGETTA, area distinta in mappa al Fg. 14 mappali 21-22-27-30-33-76-78-99, in conformità:

- alla domanda presentata;
- al parere Favorevole della Commissione Locale del Paesaggio espresso nella seduta del 07/10/2024;
- al Parere FAVOREVOLE CONDIZIONATO (Art. 146 D.Lgs 42/2004 e s.m.i.) della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, prot. n. 23648 del 03/12/2024 ns. prot. 7421 del 03/12/2024, con le prescrizioni indicate, che si allega alla presente come parte integrante;

e fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi.

L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'art. 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche

parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per un periodo di CINQUE ANNI, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo di scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine di rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Letizia BLANDINO

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Geom. Enrico MALANDRONE

Firmato digitalmente ai sensi di legge



N. di prot. nell'oggetto del messaggio PEC
Dati di prot. nell'allegato "segnatura.xml"

FASCICOLO B1.22 – F06_2024_01779/ARPA
PRATICA F06_2024_01779
NOTA INVIATA MEDIANTE PEC

Spett.le
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Dipartimento Ambiente e Vigilanza
Ambientale
Direzione Risorse idriche e Tutela
dell'atmosfera
PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

Riferimento Vs. prot. n° 163788 del 18/11/2024; prot. Arpa n° 102575 del 18/11/2024.

**Oggetto: D.Lgs. n. 387/2003 – Istanza della Società Agricola Musinè s.s. per conversione a biometano dell'impianto a biogas nei Comuni di Caselette ed Avigliana-
Aggiornamento della D.D. n. 115-28592/2012 di autorizzazione unica
Proponente: Società Agricola Musinè s.s.
Posizione: 021122
Conferenza decisoria - Trasmissione contributo tecnico**

In riferimento a quanto in oggetto, si trasmette in allegato il contributo tecnico.
A disposizione per ulteriori chiarimenti, si inviano distinti saluti.

Il Dirigente della Struttura
Attività di Produzione Nord Ovest
Ing. Carlotta Musto

Firmato digitalmente da: Carlotta Isabella Musto
Data: 06/12/2024 13:54:08

Per eventuali comunicazioni/informazioni
rivolgersi al Dott. Enrico Verzotti
e-mail viavas_dipto@arpa.piemonte.it

Allegato 1: Relazione tecnica

DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE NORD OVEST
Attività di Produzione Nord Ovest

**Istruttoria per la procedura di autorizzazione unica
ai sensi dell'art. 12 della D.Lgs. n. 387/2003**

**Istanza dalla Società agricola Musinè per conversione a biometano dell'impianto a
biogas in comune di Caselette - Aggiornamento della D.D. n. 115-
28592/2012 di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs.
29/12/2003, n. 387**

Proponente Società Agricola Musinè

Servizio B1.22
Pratica F06_2024_01779_004

Redazione	Funzione: Tecnico Struttura Attività di Produzione	Firmato digitalmente da: ENRICO VERZOTTI Data: 06/12/2024 09:55:07
	Nome: Enrico Verzotti	
Verifica	Incarico di funzione: Valutazioni ambientali	Firmato digitalmente da: SARA MELLANO Data: 05/12/2024 08:44:25
	Nome: Sara Mellano	
Approvazione	Funzione: Responsabile della Struttura	Firmato digitalmente da: Carlotta Isabella Musto Data: 06/12/2024 13:54:32
	Nome: Carlotta Musto	

1 Introduzione.

Oggetto della presente relazione è la valutazione della documentazione integrativa trasmessa dalla Società Agricola Musinè nell'ambito dell'istruttoria per la riconversione di impianto biogas da digestione anaerobica esistente alla produzione di 250 Sm³/h di biometano in Comune di Caselette e Avigliana, per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 della D.Lgs. 387/2003.

Il contributo di ARPA Piemonte si configura quale supporto tecnico-scientifico alla Città Metropolitana di Torino.

L'analisi della documentazione e le considerazioni di seguito esposte sono state condotte tenendo conto di quanto acquisito dai dati di archivio e dalle attività di controllo effettuate da questa Agenzia.

Documenti valutati:

Documentazione progettuale (agosto 2024)

Integrazioni progettuali (novembre 2024)

2 Caratteristiche dell'opera in progetto (dedotte dalla documentazione progettuale)

In sintesi, la riconversione in progetto comporta:

- la realizzazione di una nuova sezione impiantistica per l'upgrading del biogas, l'analisi qualità, la misura e la compressione del biometano prodotto, destinato all'immissione nella rete gas di SNAM;
- la modifica del piano di alimentazione, sia in termini di quantità che di tipologia di matrici in ingresso, al fine di rispettare i criteri di sostenibilità del D.Lgs. 199/2021;
- il conseguente adeguamento dell'impianto esistente, attraverso la realizzazione di una nuova vasca di stoccaggio coperta, copertura della platea digestato, realizzazione di una trincea e di una copertura della vasca di stoccaggio già esistente.

L'impianto sarà alimentato con matrici di origine agricola, ovvero reflui zootecnici e biomasse vegetali. Non è previsto l'impiego di matrici costituenti rifiuto.

Il biometano sarà immesso nella rete SNAM e sarà destinato ad altri usi distinti dal settore dei trasporti. Il digestato prodotto sarà invece inviato ad una sezione di separazione da cui si otterranno una frazione liquida ed una frazione solida, che saranno entrambe destinate allo spandimento in agricoltura.

L'area di consegna e il nuovo metanodotto, che dal punto di consegna SNAM si collega alla rete di trasporto esistente, saranno realizzati da SNAM Rete Gas S.p.A., che chiederà le autorizzazioni necessarie con separata istanza.

2. Osservazioni

Si riportano le osservazioni dell'Agenzia scrivente sulla documentazione integrativa.

Piano di alimentazione

Il proponente ha proposto l'inserimento di insilati di *Arundo donax* nel piano di alimentazione dell'impianto.

Tale specie, seppure caratterizzata da bassi costi di gestione, è inserita nella black-list regionale delle specie esotiche invasive (management list – D.G.R. n. 14-85 del 02/08/24).

La coltivazione di *A. donax* è ammessa solo "in ambiti di pianura caratterizzati da agricoltura intensiva, ad eccezione delle fasce di pertinenza fluviale e intorno di zone umide".

Sia il posizionamento dell'impianto, in fascia fluviale della Dora Riparia, sia l'area in cui si inserisce, caratterizzata dai primi rilievi alpini, da aree protette e siti riconosciuti di importanza comunitaria, dalla zona naturale di salvaguardia della Dora Riparia e facente parte della rete

ecologica provinciale, sconsigliano la coltivazione e l'inserimento di *A. donax* tra i materiali utilizzati per l'alimentazione dell'impianto.

Va inoltre considerato che l'inserimento di una coltivazione di *A. donax* su un terreno risulta una scelta pressoché definitiva poiché l'eradicazione dei rizomi è un'operazione dai costi insostenibili.

L'attenzione posta alla gestione delle specie esotiche invasive, richiesta come integrazione per la componente Vegetazione, ed assicurata dall'azienda nella documentazione integrativa depositata, andrebbe vanificata da operazioni simili.

Per queste motivazioni si chiede lo stralcio dell'utilizzo di *A. donax* nel piano di alimentazione dell'impianto.

Quadro emissivo

Si prende atto delle dichiarazioni della società relative all'intenzione di installare un post-combustore sull'off-gas e di non inserire la pollina nel piano di alimentazione dell'impianto.

Eventuali variazioni di questi aspetti progettuali dovranno essere rivalutate.



Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Tecnico Piemonte Nord
tecnico.piemontenord@cert.regione.piemonte.it

Data
Prot. n° (*)/A1617A
Class: 13.160.70/ATZVITO
Fasc. 127/2024/A/A1600A
Sottofasc.
(*) Riportato nel corpo del messaggio PEC
Allegati: -

Alla Città Metropolitana di Torino
Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale
Direzione Risorse Idriche e Tutela
dell'Atmosfera
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

e, p.c. Nucleo Carabinieri Forestale di Almese
fto43379@pec.carabinieri.it

Nucleo Carabinieri Forestale di Giaveno
fto43384@pec.carabinieri.it

OGGETTO Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/03 per i lavori di riconversione di impianto agricolo di digestione anaerobica per la produzione di biometano nei Comuni di Caselette (TO) e Avigliana (TO), in area soggetta a vincolo idrogeologico. Posizione n. 021122 - Richiedente: Società agricola Musinè s.s. - Trasmissione provvedimento di autorizzazione.

Si trasmette copia in formato digitale della D.D. n. 967/A1617A del 10/12/2024, con la quale viene autorizzato, con prescrizioni, ai sensi della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 e s.m.i., l'intervento indicato in oggetto.

Almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori il richiedente dovrà trasmettere al Settore scrivente l'attestazione del versamento del deposito cauzionale previsto dall'art. 8 della l.r. n. 45/1989 nella misura di € 4.548,00 (quattromilacinquecentoquarantotto/00). Qualora il progetto risultasse finanziato dalla misura M2C2 – I1.4 “Sviluppo del biometano, secondo i criteri per promuovere l'economia circolare” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il richiedente sarà esentato dal deposito cauzionale, in quanto l'intervento rientra nei casi di esclusione previsti dal comma 2 dell'art. 8 della stessa legge regionale.

Il versamento del deposito cauzionale potrà avvenire con una delle seguenti modalità:

- versamento tramite bollettino di pagamento PagoPA che verrà inviato previa richiesta al Settore scrivente;



*Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Tecnico Piemonte Nord
tecnico.piemontenord@cert.regione.piemonte.it*

- fideiussione bancaria o assicurativa accesa in favore della Regione Piemonte, Piazza Castello n° 165 - Torino (C.F. 80087670016). La fideiussione dovrà avere durata non inferiore ad anni tre e dovrà riportare esplicitamente la seguente clausola: "La garanzia emessa per un periodo definito, ai soli fini del calcolo del premio, si intende automaticamente e tacitamente rinnovata oltre la data indicata sulla medesima fino allo svincolo da parte della Regione Piemonte".

Si rammenta che il titolare dell'autorizzazione dovrà inoltre trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord ed ai competenti Nuclei Carabinieri Forestale quanto segue:

- a) comunicazione di inizio dei lavori;
- b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Direttore dei lavori, attestante la regolare esecuzione dell'intervento nel rispetto del progetto approvato, delle prescrizioni impartite e dei termini indicati nel provvedimento di autorizzazione.

Al termine dei lavori, per lo svincolo della cauzione dovrà essere presentata apposita istanza, unitamente alla documentazione tecnica di cui al precedente punto b).

Distinti saluti.

**La Responsabile di Settore
Dott.ssa Elena Fila Mauro**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005.

referenti:
Guido Bogo Tel. 01143 24316
guido.bogo@regione.piemonte.it

Giacomo Furlan Tel. 01143 23082
giacomo.furlan@regione.piemonte.it

ATTO DD 967/A1617A/2024

DEL 10/12/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/03 per i lavori di riconversione di impianto agricolo di digestione anaerobica per la produzione di biometano nei Comuni di Caselette (TO) e Avigliana (TO), in area soggetta a vincolo idrogeologico. Posizione n. 021122 - Richiedente: Società agricola Musinè s.s. (P. IVA/C.F. 10362060013).

Visti:

- l'istanza presentata ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 387/03 dalla Società agricola Musinè s.s. (P.IVA e C.F. 10362060013), con sede in Via Monginevo, 1 - Avigliana, in data 9/8/2024 per la riconversione di impianto agricolo di digestione anaerobica per la produzione di biometano nei Comuni di Caselette (TO) e Avigliana (TO), in area soggetta a vincolo idrogeologico;
- la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. trasmessa dalla Città Metropolitana di Torino con nota prot. In ingresso n. 148479 del 4/9/2024, e contestuale indizione della Conferenza dei Servizi per l'esame del succitato progetto e l'acquisizione degli atti di assenso necessari per il rilascio dell'autorizzazione unica;
- la nota prot. n. 161267 del 25/09/2024 con cui è stato richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Città Metropolitana di Torino - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10 dicembre 2021, in merito alla compatibilità degli interventi in oggetto ;
- la richiesta integrazioni prot. n. 164775 del 30/9/2024 inviata alla Città Metropolitana di Torino;
- il verbale della conferenza dei servizi del 2/10/2024, trasmesso in data 16/10/2024 con nota prot. n. 174927;
- la convocazione della riunione decisoria della conferenza dei servizi trasmessa dalla Città Metropolitana di Torino con nota prot. in ingresso n. 194750 del 18/11/2024.

Preso atto:

- della documentazione integrativa pervenuta in data 24/10/2024 con nota prot. n. 180032, ed in data

9/12/2024 con nota prot. n. 207632;

- che il richiedente intende presentare il progetto per beneficiare degli incentivi in conto capitale previsti dal D.M. 15/9/2022 (Decreto Biometano) in attuazione della misura M2C2 – I1.4 “Sviluppo del biometano, secondo i criteri per promuovere l’economia circolare” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

- della nota del Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, pervenuta in data 4/12/2024 prot. n. 204894, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, con cui si esprime parere favorevole, con prescrizioni, esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza geologica, e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45, la riconversione dell’impianto sopra descritto;

Rilevato che il parere forestale non si rende necessario atteso che gli interventi previsti non interessano aree boscate;

Considerato che, in base alle attività istruttorie svolte dal funzionario incaricato finalizzate a verificare la compatibilità degli interventi proposti con l’assetto idrogeologico delle aree interessate dal progetto, risulta che:

- l’intervento previsto interessa una superficie su proprietà privata individuata al N.C.T. del comune di Caselette al fogli 14, particelle nn. 21, 22, 27, 30, 33, 76, 78, 80, 99, 101, 103, 105 e 106 e del comune di Avigliana al foglio 5, particelle nn. 184, 210, 212, 213, 286, 511, 513, 541 e 543, come indicato nell’istanza;
- a seguito delle verifiche svolte con strumenti GIS, nonché dalla consultazione delle scansioni delle planimetrie di impianto del vincolo idrogeologico, la superficie interessata dall’intervento ricade all’interno di aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici ad esclusione delle particelle nn. 511, 513, 541 e 543, foglio 5 del comune di Avigliana;
- la presente richiesta di autorizzazione riguarda il progetto di riconversione di impianto agricolo di digestione anaerobica per la produzione di biometano con capacità produttiva di 250 sm³/h;
- l’intervento proposto si configura come modifica e di trasformazione del suolo mediante il modellamento di materiali inerti, scavi di sbancamento e riporti;
- la superficie oggetto di intervento sarà pari a 22.974 mq, di cui 22.740 mq in vincolo idrogeologico, con un volume di movimenti di terra pari a 7.688 mc, di cui 7.618 mc in vincolo idrogeologico;
- l’intervento non interessa superficie boscata;

Considerato che, ai sensi dell’art. 8 della l.r. n. 45/1989, il titolare dell’autorizzazione è tenuto alla costituzione della cauzione prevista per un valore pari a € 4.548,00 prima dell’inizio dei lavori, a favore della Regione Piemonte tramite bollettino di pagamento PagoPA o costituzione di fidejussione bancaria o assicurativa accesa in favore della stessa Amministrazione. Qualora il progetto risultasse finanziato dalla misura M2C2 – I1.4 “Sviluppo del biometano, secondo i criteri per promuovere l’economia circolare” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il richiedente sarà esentato dal deposito cauzionale, in quanto l’intervento rientra nei casi di esclusione previsti dal comma 2 dell’art. 8 della stessa legge regionale (interventi finanziati con il concorso regionale, statale o comunitario);

Considerato che, ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.r. n. 45/1989 la compensazione della superficie trasformata non è dovuta in quanto l’intervento ricade nei casi di esclusione previsti dalla lettera b) dello stesso comma (impianto d’interesse pubblico).

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la Società agricola Musinè s.s. (P. IVA/C.F. 10362060013) a realizzare l’intervento di per la riconversione di impianto agricolo di digestione anaerobica per la produzione di biometano nei Comuni di Caselette (TO) e Avigliana (TO), su superfici ricadenti in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, secondo le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza e nelle successive integrazioni, nel rispetto delle prescrizioni dettate con il parere espresso dal Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana - Direzione Opere

Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica prot. n. 204894 in data 4/12/2024, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- gli artt. 50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;
- la Legge regionale 4 aprile 2024, n. 10 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024".;

DETERMINA

di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, la Società agricola Musinè s.s. (P.IVA e C.F. 10362060013), con sede in Via Monginevo, 1 - Avigliana, alla realizzazione dell'intervento di riconversione di impianto agricolo di digestione anaerobica per la produzione di biometano, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Caselette al foglio 14, particelle nn. 21, 22, 27, 30, 33, 76, 78, 80, 99, 101, 103, 105 e 106 e del comune di Avigliana al foglio 5, particelle nn. 184, 210, 212, 213 e 286, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni riportate dal parere espresso dal Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica prot. n. 204894 in data 4/12/2024, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, che qui si intendono interamente richiamate.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla costituzione della cauzione prevista dell'art. 8 della l.r. n. 45/89 per un valore pari a € 4.548, prima dell'inizio dei lavori, a favore della Regione Piemonte tramite bollettino di pagamento PagoPA o costituzione di fidejussione bancaria o assicurativa accesa in favore della stessa Amministrazione. Qualora il progetto risultasse finanziato dalla misura M2C2 – 11.4 “Sviluppo del biometano, secondo i criteri per promuovere l'economia circolare” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il richiedente sarà esentato dal deposito cauzionale, in quanto l'intervento rientra nei casi di esclusione previsti dal comma 2 dell'art. 8 della stessa legge regionale (interventi finanziati con il concorso regionale, statale o comunitario).

Il titolare dell'autorizzazione è esonerato dal rimboschimento previsto dall'art. 9 c. 1 della l.r. n. 45/89 in quanto ricade nei casi di esclusione di cui alla lettera b) del c. 4 dello stesso articolo.

La presente autorizzazione:

1. ha validità pari a tre anni. I lavori una volta iniziati non potranno essere interrotti salvo eventuali cause di forza maggiore/indipendenti dalla volontà dell'operatore, quali condizioni climatiche avverse e nel caso di circostanze simili. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore competente e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione;
2. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi con la loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
3. è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;
4. si intende rilasciata:
 - a) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;
 - b) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa;
 - c) sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora in corso d'opera, tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione.

Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di :

- procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;
- sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della l.r. n. 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere da questo previste.

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10

settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al competente Nucleo dei Carabinieri Forestale:

- a) comunicazione di inizio dei lavori;
- b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato.

Nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico competente.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

LA DIRIGENTE (A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro



Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città metropolitana di Torino

e-mail: tecnico.regionale.TO@regione.piemonte.it - **pec:** tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it

Data,

Prot. n. (*)/A1813C

Ns prot.

Classificazione: 13.160.70/VINCIDR/A1800A/1383/2024

(*) Riportato nel corpo del messaggio PEC

Spett.le Settore A1617A - Tecnico Piemonte Nord
Direzione A1600A - Ambiente, Energia e Territorio
Pec: tecnico.piemontenord@cert.regione.piemonte.it

e p.c. Città Metropolitana di Torino
Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale
Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera
Corso Inghilterra, 7 - 10138 TORINO
(Vs rif. pos. 21122)
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it
c.a. dott. Alberto Cucatto

OGGETTO: Istanza della Società agricola Musinè s.s. per conversione a biometano dell'impianto a biogas in comune di Caselette - Aggiornamento della D.D. n. 115-28592/2012 di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29/12/2003, n. 387.
Posizione n. 21122 - Proponente: Società Agricola Musinè s.s.
L.r. 45/1989 - Vincolo per scopi idrogeologici. Parere istruttoria geologica ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i.

Con riferimento al progetto in oggetto, esaminati gli elaborati messi a disposizione dalla Città Metropolitana di Torino al link http://eds.cittametropolitana.torino.it/ener/ditte_vautor_cm.php, per quanto riguarda l'autorizzazione ai sensi della L.R. 45/89 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27 " e s.m.i., per gli aspetti geologici si rileva quanto segue.

• Il progetto prevede la riconversione dell'esistente impianto in assetto biogas elettrico alla produzione di biometano attraverso il mantenimento sostanziale dell'impianto esistente, con la realizzazione di alcuni interventi in aggiunta (ampliamento della sezione di pulizia del biogas e realizzazione di nuova sezione di produzione del biometano, installazione di una nuova unità di cogenerazione, installazione di una caldaia di back-up termico, realizzazione di una nuova vasca di stoccaggio per il separato liquido e realizzazione tettoia per la platea del digestato solido in uscita, realizzazione di una terza trincea tramite ampliamento a partire dalla TR2 esistente);



Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città metropolitana di Torino

e-mail: tecnico.regionale.TO@regione.piemonte.it - pec: tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it

• per quanto riguarda le operazioni di realizzazione dell'impianto, verrà effettuato uno scotico sull'area del lotto di ampliamento ove necessario ed in particolare nell'area di upgrading; è previsto uno scotico per il posizionamento dell'impianto di upgrading vero e proprio, il cogeneratore e la cabina REMI, che saranno posizionati su basamenti in cls, ubicati nella sezione tecnologica del lotto d'impianto; saranno eseguiti gli scavi per la costruzione delle vasche dove verrà stoccato il digestato e verranno mantenute le due trincee a pianta rettangolare esistenti (TR1 e TR2) per lo stoccaggio della biomassa vegetale;

• gli scavi relativi alle opere in progetto riguarderanno principalmente la nuova vasca VD3, parzialmente interrata. È previsto uno scotico di parte dell'area di espansione per una superficie di 2.385 m² per una profondità di circa 30 cm. Per permettere la realizzazione delle vasche interrate verranno realizzati scavi di volume maggiore a quello effettivamente occupato dalle vasche per necessità tecniche costruttive, ritombando in loco parte del volume scavato dopo l'esecuzione dei lavori edili; i ritombamenti previsti riguardano i riempimenti per colmare gli scavi attorno alle pareti delle opere parzialmente interrate, a seguito della loro realizzazione.

Tutto ciò premesso, verificata la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e l'intervento in oggetto dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico, si esprime parere favorevole ai sensi della L.R. 45/89 a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- ◆ in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del D.M. 17.01.2018;
- ◆ nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
- ◆ in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque;
- ◆ i depositi movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa dell'eventuale riutilizzo o smaltimento secondo norma di settore, prevedendone adeguate azioni antiersive; il deposito non deve interessare aree potenzialmente instabili per dinamica idraulica e/o di versante; nel caso in cui siano presenti materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, essi devono essere allontanati dall'area, e comunque in nessun modo possono interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori;



Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città metropolitana di Torino

e-mail: tecnico.regionale.TO@regione.piemonte.it - pec: tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it

- ◆ le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo e le aree di cantiere devono essere sistemate al termine dei lavori mediante interventi di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo dei luoghi: i reinterri per la ricostruzione della morfologia circostante possono avvenire con i materiali di risulta degli sbancamenti, evitando però l'impiego di orizzonti limosi eventualmente incontrati durante gli scavi;
- ◆ durante la fase esecutiva dovrà essere verificata la sussistenza del modello geologico e geotecnico ricostruito nella Relazione geologica e geotecnica allegata al progetto e interpellato il Geologo in relazione alle soluzioni progettuali approntate;
- ◆ sia durante i lavori sia al termine dei medesimi dovrà essere posta l'opportuna cura nell'esecuzione delle opere di regimazione, captazione, drenaggio e smaltimento delle acque superficiali ove se ne riscontri la necessità; in questo caso deve essere predisposta apposita cartografia riportante gli elementi costituenti il sistema di drenaggio;
- ◆ i sistemi di drenaggio e smaltimento delle acque dovranno essere mantenuti in efficienza nel tempo;
- ◆ devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di dilavamenti, ristagni ed erosioni; in particolare gli sbancamenti in depositi sciolti devono essere eseguiti creando pendenze di scavo adeguate e compatibili con le caratteristiche geotecniche dei materiali;
- ◆ per la realizzazione di tutte le opere, gli scavi e i riporti dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità prevista dal progetto, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;
- ◆ è vietato rimuovere terrazzamenti, ciglionamenti, gradonamenti o muri a secco se non espressamente previsto nel progetto autorizzato;
- ◆ il soggetto autorizzato è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione agli Enti competenti per le valutazioni di spettanza.

Si fa presente che il presente parere:

a) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

*Via Nizza 330
10127 TORINO*



Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città metropolitana di Torino

e-mail: tecnico.regionale.TO@regione.piemonte.it - pec: tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it

b) è da intendersi rilasciato secondo quanto disposto dall'art. 5 della L.R. 45/89 e s.m.i., specificato al punto 4, paragrafo 4.1 della Circ. 3/AMB del 31/08/2018 per quanto riguarda le risultanze dell'istruttoria tecnica di carattere geologico;

b) si intende rilasciato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;

c) s'intende rilasciato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del soggetto autorizzato di provvedere al monitoraggio dell'opera realizzata;

d) si intende rilasciato sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi, e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione.

e) è accordato fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente parere.

Il Responsabile del Settore
Ing. Bruno Ifrigerio
(firmato digitalmente)

Il funzionario:
dott. geol. Barbara Mirit Nervo

Via Nizza 330
10127 TORINO



CITTÀ di AVIGLIANA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 50

OGGETTO: CONFERENZA DI SERVIZI CITTA' METROPOLITANA DI TORINO SU ISTANZA DITTA SOCIETA' AGRICOLA MUSINE' SOCIETA' SEMPLICE. APPROVAZIONE PROGETTO VARIANTE SEMPLIFICATA N. 58 AL P.R.G.C. VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 17 BIS COMMA 15 BIS DELLA L.R. N. 56/77 E S.M.I. E CIRCOLARE P.G.R. N. 4/AMB DEL 04/11/2016, IN COERENZA CON I DISPOSTI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 29 DICEMBRE 2003 N. 387

L'anno **2024**, addì **venticinque**, del mese di **Novembre** dalle ore **18:20**, nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **ordinaria** ed in seduta pubblica di prima convocazione, regolarmente convocata, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

<i>Presidente</i>	TABONE RENZO	SI
<i>Sindaco</i>	ARCHINA' ANDREA	SI
<i>Consigliere</i>	BABBINI PAOLA	SI
<i>Consigliere</i>	MANSUINO MARCELLA	SI
<i>Consigliere</i>	REMOTO ANDREA	SI
<i>Consigliere</i>	MORRA ROSSELLA	SI
<i>Consigliere</i>	DITELLA STEFANO	SI
<i>Consigliere</i>	FERRI ANDREA	SI
<i>Consigliere</i>	CROSASSO GIANFRANCO	SI
<i>Consigliere</i>	PALUELLO CARLA	SI
<i>Consigliere</i>	ARISIO FIORENZA	SI
<i>Consigliere</i>	MASSOLA SIMONA	SI
<i>Consigliere</i>	SPANO' ANTONIO	SI
<i>Consigliere</i>	PICCIOTTO MARIO	SI
<i>Consigliere</i>	CARNINO LUCA	SI
<i>Consigliere</i>	WOOD GIORGIA	SI
<i>Consigliere</i>	ROCCOTELLI ANGELO	SI

Presenti: 17 Assenti: 0

Assume le presidenza **Il Presidente Del Consiglio Comunale** Tabone Renzo.

Partecipa alla seduta **il Segretario Generale** Dott. Livio Sigot.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: CONFERENZA DI SERVIZI CITTA' METROPOLITANA DI TORINO SU ISTANZA DITTA SOCIETA' AGRICOLA MUSINE' SOCIETA' SEMPLICE. APPROVAZIONE PROGETTO VARIANTE SEMPLIFICATA N. 58 AL P.R.G.C. VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 17 BIS COMMA 15 BIS DELLA L.R. N. 56/77 E S.M.I. E CIRCOLARE P.G.R. N. 4/AMB DEL 04/11/2016, IN COERENZA CON I DISPOSTI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 29 DICEMBRE 2003 N. 387

Introduce l'argomento l'Assessore Andrea Remoto.

Non essendoci interventi, il Presidente del Consiglio Comunale chiede di procedere alla votazione palese, per alzata di mano della proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 57 del 6.11.2024 redatta dall'Area Tecnica Urbanistica Edilizia Privata ed Attività Economiche e Produttive, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente l'oggetto sopra riportato;

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 e 147 bis del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che allegati alle presenti deliberazioni ne fanno parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali;

Viste le deliberazioni consiliari n. 65 del 27.11.2023 e n. 84 del 20.12.2023, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali, rispettivamente, è stato approvato in via definitiva il Documento Unico di Programmazione – D.U.P. 2024/2026 ed il bilancio di previsione 2024/2026 e relativi allegati e nota di aggiornamento al DUP 2024/2026;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 351 del 29/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) 2024/2026 – Parte Contabile, con valenza pluriennale;

Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Constatato l'esito della seguente votazione palese, per alzata di mano:

Presenti	n. 17
Astenuti	n. =
Contrari	n. =
Votanti	n. 17
Favorevoli	n. 17

DELIBERA

Di accogliere integralmente la proposta redatta dall'Area Tecnica Urbanistica Edilizia Privata ed Attività Economiche e Produttive, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente del C.C., stante l'urgenza di provvedere in merito;

Con 17 voti favorevoli, su 17 presenti e votanti, palesemente espressi e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

La registrazione audio/video della seduta viene resa disponibile sul sito comunale, alla voce Consiglio Comunale on-line per il tempo previsto dalla Legge.

A sensi dell'art. 59, c. 1 e 2, del Regolamento del Consiglio comunale, gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono richiamati per relationem, con riferimento al documento digitale della registrazione.

~~~~~

**Area Amministrativa / Area Tecnica Urbanistica Edilizia Privata ed Attività Economiche e Produttive**

*Proposta N. 57 del 06/11/2024*

**OGGETTO:** CONFERENZA DI SERVIZI CITTA' METROPOLITANA DI TORINO SU ISTANZA DITTA SOCIETA' AGRICOLA MUSINE' SOCIETA' SEMPLICE. APPROVAZIONE PROGETTO VARIANTE SEMPLIFICATA N. 58 AL P.R.G.C. VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 17 BIS COMMA 15 BIS DELLA L.R. N. 56/77 E S.M.I. E CIRCOLARE P.G.R. N. 4/AMB DEL 04/11/2016, IN COERENZA CON I DISPOSTI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 29 DICEMBRE 2003 N. 387

Premesso che:

in data 04/09/2024 con prot. n. 24502/24 è pervenuta al Comune di Avigliana, e per quanto di competenza all'Area Tecnica Urbanistica - Edilizia Privata e Attività Economiche Produttive, Avvio di procedimento e indizione conferenza di servizi da parte della Città Metropolitana di Torino - Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale - Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera ai sensi dell'art. 14 e succ. della Legge n. 241/90, a seguito di istanza di rilascio di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 29 dicembre 2003 n. 387 da parte della Ditta SOCIETA' AGRICOLA MUSINE' SOCIETA' SEMPLICE CF/P.IVA 10362060013 con sede legale in Via Moncenisio 1 - 10051 Avigliana (To), tendente all'esame progetto e acquisizione atti di assenso necessari alla riconversione dell'impianto esistente di digestione anaerobica per produzione di biogas impiegato per generazione termoelettrica alla produzione di biometano in Comune di Caselette, che, con le modifiche previste, si estenderà anche sul territorio comunale di Avigliana;

in data 02/10/2024 si è svolta, in maniera telematica nelle forme previste dalla legge a cura della Città Metropolitana di Torino - Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale - Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera, riunione di conferenza di servizi con la partecipazione anche del Comune di Avigliana tramite delegato del Sindaco a mezzo propria Nota del 30/09/2024 prot n. 26910/24;

in data 16/10/2024 con prot. n. 28499/24 è pervenuta da parte della Città Metropolitana di Torino - Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale - Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera "Notifica Verbale riunione conferenza di servizi del 02/10/2024", riportante per quanto il riguarda il Comune di Avigliana la necessità di adeguamento e variante del vigente P.R.G.C.;

che tale procedura di variante risulta puntualmente prevista dall'art. 17 bis comma 15 bis della L.R. n. 56/77 e s.m.i., altresì prevista dalla Circolare del Presidente della Giunta regionale 8 novembre 2016, n. 4/AMB costituente "Indicazioni in merito alle varianti relative a procedimenti concernenti progetti la cui approvazione comporti variante per espressa previsione di legge, di cui al comma 15 bis dell'articolo 17 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56", in coerenza con i disposti dell'art. 12 del D.Lgs. n. 29 dicembre 2003 n. 387;

il lotto di terreno interessato, meglio identificato al foglio 5 - mappali n. 151-184-193-286-511-513-541-543 per un totale di mq. 4.309 (posto al confine con il Comune di Caselette laddove è esistente l'attuale impianto della Ditta SOCIETA' AGRICOLA MUSINE' SOCIETA' SEMPLICE), è

ricadente in ambito di P.R.G.C. classificato con la sigla "Dc1", avente superficie totale di mq. 57.400, definito all'art. 24.6 delle N.T.d.A. come "Ambiti costituiti da aree per la coltivazione di cave, torbiere e discariche";

la variante, come da documentazione definitiva qui pervenuta in data 04.11.2024 - prot. n. 30213/24 - n. 30214/24 - n. 30215/24 a cura dello STUDIO TECNICO AGRARIO STA ENGINEERING SRL di Pinerolo (To), altresì inviata alla Città Metropolitana di Torino - Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale - Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera, prevede:

- il cambio di destinazione d'uso di una porzione dell'area Dc1, di superficie complessiva pari a 4.309 mq, in area agricola, da denominarsi E8 definito all'art. 21 e succ. delle N.T.d.A. del P.R.G.C. come "ambiti destinati all'uso e attività agricole ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 56/77 s.m.i. e, pertanto, anche ad insediamenti strettamente preordinati all'esercizio ed allo sviluppo della produzione agraria".

Le particelle catastali interessate dalla variazione urbanistica sono ubicate al foglio 5 mappali n. 151-184-193-286-511-513-541-543 per un totale di mq. 4.309.

Nell'ambito E8, oltre alle "tradizionali" destinazioni d'uso agricole, saranno consentite le opere finalizzate alla riconversione dell'impianto di digestione anaerobica esistente sui mappali confinanti nel comune di Caselette, a nome della SOCIETÀ AGRICOLA MUSINE' SOCIETÀ SEMPLICE, tra cui, nel seguente ordine non esaustivo, lo scrubber basico soda SB1, il sistema a carboni attivi AC1, il trattamento di deumidificazione del biogas CH2, il postcombustore dell'offgas RT2, la cabina REMI e il compressore di rete CO1, un nuovo cogeneratore GS2, un generatore elettrico ausiliario GE1, l'area di consegna SNAM, la recinzione perimetrale e il relativo mascheramento vegetale;

gli elaborati della variante sono quelli previsti dall'art. 17 bis comma 15 bis della L.R. n. 56/77 e s.m.i. e altresì previsto dalla Circolare del Presidente della Giunta regionale 8 novembre 2016, n. 4/AMB, in coerenza con i disposti dell'art. 12 del D.Lgs. n. 29 dicembre 2003 n. 387;

la Ditta SOCIETÀ AGRICOLA MUSINE' SOCIETÀ SEMPLICE, visti gli atti della conferenza di servizi, è già titolare del provvedimento di autorizzazione unica n. 115-28592 del 10/07/2012 ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. del 29/12/2003, n. 387;

vista la portata semplificatoria ed acceleratoria della norma, si accompagna ad essa anche l'esclusione dalla valutazione ambientale strategica (VAS), secondo la previsione espressa di cui all'art. 6, comma 12, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e disposti della Circolare del Presidente della Giunta regionale 8 novembre 2016, n. 4/AMB;

La presente variante rispetta le disposizioni di cui al P.P.R.;

Vista la Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i. e la normativa in premessa evidenziata;

Richiamato il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto Comunale;

### **SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI**

1) di approvare il progetto della Variante n. 58 al P.R.G.C. vigente ai sensi dell'articolo 17 bis comma 15 bis della L.R. n. 56/77 e s.m.i. altresì prevista dalla Circolare del Presidente della Giunta regionale 8 novembre 2016, n. 4/AMB, in coerenza con i disposti dell'art. 12 del D.Lgs. n. 29 dicembre 2003 n. 387, composta dai seguenti elaborati:

-Inquadramento generale

- Stato di fatto e sovrapposizione
- Pianta
- Prospetti e sezioni
- Dettagli
- Analisi degli strumenti di pianificazione vigenti
- Relazione tecnica
- Documentazione fotografica
- Valutazione Previsionale di Impatto Acustico - Relazione
- Valutazione Previsionale di Impatto Acustico - Allegati
- Relazione Geologica e di Caratterizzazione Geotecnica
- Relazione tecnica integrativa
- Istanza richiesta variante
- Relazione tecnica Variante Urbanistica Automatica
- Allegati grafici Variante Urbanistica Automatica

2) di depositare la presente deliberazione e gli elaborati progettuali della variante, in visione presso la Segreteria Comunale e di pubblicarla presso l'Albo Pretorio on-line del Comune per trenta giorni consecutivi. Gli elaborati sono scaricabili e visionabili sul sito istituzionale del Comune di Avigliana.

3) di inviare la deliberazione di approvazione e gli allegati elaborati alla Città Metropolitana di Torino - Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale - Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera [protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it](mailto:protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it) quale integrazione alla conferenza di servizi indetta dalla stessa Città Metropolitana di Torino ai sensi dell'art. 14 e succ. della Legge n. 241/90, a seguito di istanza di rilascio di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 29 dicembre 2003 n. 387 qui pervenuta in data 04/09/2024 con prot. n. 24502/24;

4) di dichiarare il rispetto delle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti nonché di tutte le norme del P.P.R.;

5) di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;

6) di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Direttore Area Lavori Pubblici  
IRENE ANSELMINI

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
COMUNALE  
Tabone Renzo  
*(sottoscritto digitalmente)*

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Livio Sigot  
*(sottoscritto digitalmente)*